Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 26 agosto 1926** — **Numero 198**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1712. — REGIO DECRETO 21 luglio 1926, n. **1406**.
Proroga al 30 giugno 1929 dell'applicazione del coefficiente d'aumento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, per la determinazione dell'ammontare delle obbligazioni « danneggiati terremoto ». Pag. 3730

1713. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1926, n. **1429**.
Conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette . . . Pag. 3730

1714. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. **1431**.
Disposizioni a favore dei pensionati delle Amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 3730

1715. — REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. **1414**.
Scioglimento dell'Università agraria di Leprignano, e nomina di un Commissario Regio per l'amministrazione temporanea dell'Ente . . . . Pag. 3735

1716. — REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1392**.
Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 . . Pag. 3735

1717. — REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. **1376**.
Istituzione della « Medaglia Militare Aeronautica ». Pag. 3773

1718. — REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. **1419**.
Norme per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) per gli ufficiali delle armi combattenti nel Regio esercito . . . . Pag. 3773

1719. — REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. **1422**.
Norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel Regio esercito . . . . Pag. 3775

1720. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. **1433**.
Variazioni alle tariffe telefoniche e postali . Pag. 3778

1721. — REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. **1432**.
Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione . . . . . Pag. 3779

1722. — RELAZIONE e R. DECRETO 9 agosto 1926, n. **1428**.
5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 . . . Pag. 3779

1723. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1926, n. **1430**.
Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . Pag. 3780

1724. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1926, n. **1427**.
Provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni . . . . Pag. 3780

1725. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. **1411**.
Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri Pag. 3780

1726. — REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. **1390**.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare P. Giordani, in Parma. Pag. 3782

1727. — REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. **1388**.
Erezione in Ente morale del Patronato minorenni corrigendi Cesare Lombroso, in Verona . . . Pag. 3782

1728. — REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. **1396**.
Contributo scolastico del comune di Ormelle (Treviso). Pag. 3782

1729. — REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. **1397**.
Contributo scolastico del comune di Cornuda (Treviso). Pag. 3782

REGIO DECRETO 9 luglio 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Ferla (Siracusa). Pag. 3782

REGIO DECRETO 13 agosto 1926.
Trasferimento in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Vitriano » sita in territorio di Tivoli . . . . Pag. 3783

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Comuni fillosserati. Pag. 3783
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione . . Pag. 3784

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto delle Opere pie di San Paolo, in Torino: Elenco delle cartelle del credito fondiario estratte nei giorni 2 e 3 agosto 1926.

Istituto italiano di credito fondiario, in Roma: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1712.**

REGIO DECRETO 21 luglio 1926, n. **1406.**

Proroga al 30 giugno 1929 dell'applicazione del coefficiente d'aumento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, per la determinazione dell'ammontare delle obbligazioni « danneggiati terremoto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, relativo all'applicazione dei coefficienti di aumento previsti dagli articoli 7 e 8 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, sui contributi diretti dello Stato, ai fini della determinazione dell'ammontare delle obbligazioni « danneggiati terremoto »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la determinazione dell'ammontare delle speciali obbligazioni « danneggiati terremoto » con scadenza entro il 30 giugno 1929, sono mantenuti i coefficienti di aumento di cui al 1° comma dell'art. 3 del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato à Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 102. — COOP

Numero di pubblicazione **1713.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1926, n. **1429.**

Conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sulla imposta di ricchezza mobile:

Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che, per l'imminente scadenza dei termini di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1312, si rende necessario assicurare il normale funzionamento delle Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidenti ed i membri delle Commissioni comunali o mandamentali e provinciali per le imposte dirette, in carica al 31 luglio 1926, sono confermati rispettivamente fino al 31 luglio ed al 31 agosto 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 125. — COOP

Numero di pubblicazione **1714.**

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. **1431.**

Disposizioni a favore dei pensionati delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e le successive modificazioni;

Vedute le norme per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, al decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2373, alla legge 7 aprile 1921, n. 369 e al Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 e relative modificazioni;

Veduti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2477, 8 maggio 1924, n. 779, 31 marzo 1925, n. 486 e 14 giugno 1925, n. 979;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per i pensionati delle amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Guerra, la Marina, l'Aeronautica e le Corporazioni e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Alle pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, siano o pur no privilegiate, e agli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo per il Culto, degli Economati dei Benefici Vacanti e del Commissariato per l'Emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari e dei salariati, sono applicabili le seguenti disposizioni.

Art. 2.

I pensionati ai quali, fra pensione originaria, aumenti successivi ed assegni temporanei di caro-viveri, spetti un trattamento complessivo inferiore all'aliquota di novanta centesimi del trattamento teorico di cui al seguente articolo 3, potranno ottenere l'aumento di pensione necessario per raggiungere l'aliquota sopra indicata.

Nello stesso modo potranno essere aumentati gli assegni di cui al precedente articolo 1, ferma rimanendo la natura dell'assegno originario.

Agli effetti del presente articolo gli assegni di caro-viveri si considerano integralmente spettanti anche se sospesi o ridotti in forza dell'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e dell'art. 3 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964 o della disposizione del seguente articolo 17.

Art. 3.

Il trattamento teorico di cui al precedente articolo 2 è quello che deriverebbe ad ogni pensionato dall'applicazione esclusiva delle tabelle di stipendi ed altri assegni pensionabili in vigore alla data di attuazione del presente decreto e delle disposizioni normali sulle pensioni e relativi caro-viveri in vigore alla data stessa, ivi compresa la disposizione del seguente articolo 16, in sostituzione degli stipendi ed assegni e delle norme con cui furono liquidati la pensione e i relativi caro viveri, fermo rimanendo il numero di anni su cui fu computata detta pensione, e, per le pensioni privilegiate, la categoria di infermità. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo il medesimo rapporto di liquidazione, senza superare l'ultimo stipendio o l'ultima paga teorica.

Per coloro i quali fruiscano di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della pensione teorica quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole.

La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923, anzichè quella spettante alla data di effettiva cessazione.

Art. 4.

Le riversibilità delle pensioni vigenti all'attuazione del presente decreto, saranno liquidate in base alla pensione diretta teorica, valutata ai sensi dell'articolo 3, ridotta all'aliquota stabilita dall'articolo 2.

Ai titolari delle pensioni di riversibilità, liquidate secondo il comma precedente, saranno concessi, se del caso, gli assegni di caro-viveri ai sensi della legge 26 dicembre 1920, numero 1827, del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, e dei primi due commi dell'articolo 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

La riversibilità sarà però liquidata in base alla pensione diretta originaria senza alcun aumento e con l'aggiunta dei relativi caro-viveri se il trattamento complessivo risulti in tal modo più favorevole.

Art. 5.

L'aumento sarà concesso dalla Corte dei conti relativamente alle pensioni che furono originariamente liquidate dalla Corte medesima ed alle pensioni di diritto del personale della Real Casa passate a debito dello Stato; all'uopo gli interessati dovranno presentare domanda pel tramite dell'Ufficio del tesoro presso l'Intendenza di finanza della provincia ove riscuotono la pensione. Nello stabilire l'ordine di precedenza delle domande ricevute la Corte terrà conto per quanto possibile dell'età più avanzata dei pensionati e della data più remota di cessazione dal servizio.

Coloro che lascino trascorrere due anni dalla pubblicazione del presente decreto senza presentare domanda di aumento non saranno ammessi a goderne che dalla prima scadenza di pagamento successiva alla presentazione della domanda.

Art. 6.

Per determinare il trattamento teorico di cui all'art. 3 la Corte prenderà come base l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili dell'ultimo triennio di servizio, ai gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili derivanti dall'applicazione degli ordinamenti in vigore alla data di attuazione del presente decreto; per i salariati statali l'assimilazione alla posizione di paga attuale potrà essere fatta, per ogni gruppo, in base alla sola anzianità di servizio già valutata agli effetti della pensione, esclusi gli aumenti di favore.

L'assimilazione dei gradi, classi, stipendi e assegni sarà fatta in base a tabelle da approvarsi, con le relative norme di applicazione, mediante decreti del Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei Conti.

Agli stipendi e assegni derivanti dall'assimilazione desunta dalle tabelle non può essere apportato alcun mutamento per aumenti di anzianità e abbreviazioni di periodi previsti dalle disposizioni in vigore alla data di attuazione del presente decreto.

Per i casi non contemplati dalle tabelle o nei quali l'applicazione di queste dia luogo ad evidenti ed apprezzabili anormalità di trattamento, è data facoltà discrezionale alla Corte dei conti di determinare l'assimilazione, ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo, seguendo criteri analoghi a quelli adottati per la formazione delle tabelle.

Per i casi in cui il trattamento teorico non possa determinarsi giusta il disposto dell'art. 3, è parimenti data facoltà discrezionale alla Corte di stabilire il trattamento stesso in conformità ai principii del presente decreto.

Art. 7.

A coloro che per effetto degli aumenti ottenuti in dipendenza dei RR. decreti 21 novembre 1923, n. 2477; 8 maggio 1924, n. 779; 31 marzo 1925, n. 486 e 14 giugno 1925, n. 979, fruiscano di un trattamento complessivo, fra pensione originaria, aumenti successivi e assegni temporanei di caroviveri, che ecceda quello teorico di cui all'art. 3, l'eccedenza sarà ridotta sino al limite degli aumenti suddetti.

La riduzione di cui al precedente comma sarà effettuata dal 1° gennaio 1927 per metà del relativo importo e dal 1° gennaio 1928 per l'intero ammontare.

Art. 8.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere il pagamento della presunta eccedenza contemplata dall'art. 7 del presente decreto, dandone avviso alla Corte dei conti.

Contro tale provvedimento è ammesso reclamo alla Corte dei conti, la quale, con le norme e le forme di cui all'articolo 9, liquida il trattamento dovuto a norma del presente decreto.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Alla detta liquidazione, con le stesse norme e forme, la Corte dei conti può provvedere di ufficio anche nei casi in cui non sia stata applicata la sospensione di cui al primo comma.

Art. 9.

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto sono adottati in via amministrativa dalla Corte dei conti senza intervento del Procuratore Generale, per le pensioni già liquidate o da liquidarsi dalla Corte stessa.

Dei provvedimenti di aumento sarà data notizia al Ministero delle Finanze per il pagamento, senza far luogo a notificazione agli interessati, i quali potranno produrre ricorso alla sezione IV della Corte predetta, entro 90 giorni dalla data del primo pagamento. Il ricorso deve essere corredato, a pena di decadenza, da una dichiarazione dell'ufficio pagatore comprovante la data del primo pagamento.

Il provvedimento con cui la Corte nega l'aumento o dispone la riduzione ai sensi dell'art. 7 viene notificato all'interessato, il quale può ricorrere alla Sezione IV della Corte dei conti entro 90 giorni dall'avvenuta notificazione.

I ricorsi sono soggetti alla tassa di bollo di lire 10. Su di essi la Corte dei conti delibera secondo le norme vigenti e il relativo provvedimento non è suscettibile di alcun gravame salvo il caso di revocazione a norma dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

La liquidazione degli aumenti sulle pensioni a carico esclusivo dei bilanci del Fondo Culto e degli Economati generali dei benefici vacanti è di competenza del Ministero della Giustizia. Il relativo provvedimento può essere impugnato nei modi sopraindicati.

Art. 10.

Nei casi di pensioni miste le cui singole quote siano state liquidate secondo le disposizioni proprie degli enti alla cui dipendenza furono resi i servizi, l'aumento o la riduzione di cui ai precedenti articoli 2 e 7 si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle amministrazioni del Fondo per il culto, degli Economati dei benefici vacanti e del Commissariato dell'emigrazione.

Per le pensioni miste complessivamente liquidate in base alle norme statali o delle Amministrazioni suddette e per le pensioni liquidate in seguito ad opzione fra le norme statali e quelle di Enti diversi, l'aumento o la riduzione della parte di pensione a carico dello Stato o delle Amministrazioni stesse si calcolano in base alla quota del trattamento teorico risultante con l'applicazione delle sole norme statali o delle amministrazioni medesime.

Non compete alcun aumento ai titolari di pensioni miste non contemplate nei due commi precedenti.

Nei casi contemplati dall'articolo 14 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 486 non si applicano le norme dei precedenti commi e le relative pensioni si considerano, per gli effetti del presente decreto, come dovute interamente dallo Stato.

Art. 11.

Per i titolari di più pensioni l'aumento di cui all'art. 2 è il maggiore degli aumenti relativi alle varie pensioni godute, ferme restando le altre pensioni nella misura originariamente liquidata, senz'altra aggiunta.

Per l'eventuale riduzione di cui all'art. 7 sarà presa come base la pensione teorica che con l'aggiunta delle altre pensioni nella misura originariamente liquidata dà luogo alla riduzione minore.

Il trattamento teorico per coloro che abbiano liquidato una unica pensione in dipendenza del cumulo di più impieghi è quello più favorevole che si ottiene rivalutando gli stipendi di uno solo dei detti impieghi, fermi, per gli altri, gli assegni utili a pensione effettivamente percepiti.

Art. 12.

Le pensioni, sia dirette che di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, sono aumentate della somma necessaria per raggiungere, tenuto conto del trattamento complessivo attualmente goduto fra pensione o assegno graziale, aumenti di qualsiasi natura e assegni di caro-viveri, il trattamento, costituito come segue, se più favorevole:

1ª dalla pensione o assegno, originariamente liquidata, escluse le frazioni di dieci lire, aumentata del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila e del cinquanta per cento sulla rimanente parte;

2ª dagli assegni temporanei di caro-viveri di cui alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, ed al Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, in quanto competano sulla pensione o sull'assegno aumentati giusta il precedente n. 1, a mente della legge e del decreto sopracitati e dei primi due commi dell'art. 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

L'aumento di cui al presente articolo non è dovuto per le pensioni del personale di grado superiore alla terza classe di rango, e non può superare le L. 4500 per i pensionati già appartenenti alla sesta classe; le L. 2500 per quelli appartenenti alla quinta, e le L. 1500 per quelli delle classi quarta e terza.

Art. 13.

Gli aumenti concessi con l'art. 1 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, alle pensioni e assegni liquidati secondo le norme dei cessati governi, sono estesi anche alle prime trecento lire delle pensioni e assegni diretti, e alle prime cento lire delle pensioni e assegni di riversibilità, e gli aumenti si applicano col solo arrotondamento delle frazioni di dieci lire, in sostituzione di quello delle frazioni di cinquanta lire, di cui all'articolo 15 del citato decreto.

Art. 14.

Alle pensioni contemplate dagli articoli 12 e 13 non si applicano le altre norme del presente decreto.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli stessi sono liquidati dagli uffici incaricati di disporre i pagamenti, su domanda degli interessati, i quali hanno la facoltà di presentare ricorso alla Sezione IV della Corte dei Conti su carta bollata da L. 10.

Gli aumenti concessi in base a domande o a ricorsi presentati oltre due anni dopo la pubblicazione del presente decreto avranno effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva alla data della presentazione. I provvedimenti della Corte sui reclami non sono suscettibili di alcun gravame, salvo il caso di revocazione.

Art. 15.

Per le pensioni da liquidarsi per cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 18 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 486.

Art. 16.

Ferme le disposizioni contenute nell'art. 19 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e nell'art. 20 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, sono esclusi dal godimento dell'assegno mensile stabilito con il Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, tutti gli assegnatari di pensione ordinaria, sia o no privilegiata, diretta o di riversibilità, la quale sia stata liquidata in base a disposizioni entrate in vigore con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1919, riflettenti sia le norme di liquidazione delle pensioni, sia l'importo degli assegni, comunque denominati, utili ai fini di pensione.

Sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo soltanto i pensionati contemplati dalla lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, modificato con il R. decreto 7 settembre 1919, n. 1730.

Art. 17.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dell'art. 3 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, s'intendono esclusi dal godimento degli assegni mensili di cui alla legge e al decreto medesimo, a decorrere dal 1° luglio 1926, anche tutti i pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, nonchè presso gli organi o uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali Enti si avvalgono per i propri servizi.

Disposizioni speciali per i pensionati ferroviari.

Art. 18.

Per le pensioni dirette e di riversibilità riferentisi a ex-agenti delle Ferrovie dello Stato, a carico del fondo pensioni delle Ferrovie medesime o a carico di detto fondo e del Tesoro, saranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli con le particolari modalità dei seguenti articoli dal 19 al 28 incluso.

Art. 19.

Nella formazione del trattamento teorico complessivo di cui all'art. 3, quello di pensione sarà determinato con le norme di liquidazione vigenti per il fondo pensioni alla data di attuazione del presente decreto, sulla base della qualifica e posizione nelle tabelle in vigore alla data stessa, equivalenti a quelle possedute alla cessazione dal servizio secondo le tabelle allora vigenti.

Nel caso in cui l'agente sia cessato dal servizio successivamente all'applicazione di tabelle per le quali gruppi di posizioni precedentemente diverse risultarono fusi in posizioni uniche, la posizione da assumersi per il confronto di cui al primo comma del presente articolo sarà determinata tenendo conto di quella occupata, all'atto del conseguimento della qualifica rivestita per ultima, nelle tabelle allora in vigore.

Art. 20.

Per le pensioni liquidate secondo le norme del Fondo pensioni e dei preesistenti Istituti da cui esso è derivato, la liquidazione del trattamento teorico di pensione sarà effettuata mantenendo fermo il numero di anni su cui fu computata la pensione originaria.

Altrettanto sarà fatto per la liquidazione del trattamento teorico corrispondente ai sussidi continuativi liquidati dai cessati Consorzi di Mutuo soccorso.

Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di riversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, quando manchino gli elementi per l'accertamento del grado di inabilità esistente all'atto dell'esonero, agli affetti dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, sarà adottato il grado del 50 %, e la rendita riversibile di cui al 1° comma dell'art. 9 dello stesso decreto, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sull'età dell'agente alla data di esonero.

Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio le rendite da dedursi per il 2° comma dell'art. 9 del citato Regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente.

Art. 21.

Per le pensioni riferentisi ad ex-agenti delle Ferrovie dello Stato, ma liquidate con le norme del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, la liquidazione del trattamento teorico di pensione sarà effettuata secondo le norme delle pensioni civili e militari, salvo ad applicare le disposizioni dell'art. 19 in quanto alla determinazione della posizione nelle nuove tabelle.

Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al fondo pensioni o ai preesistenti istituti da cui esso è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al fondo pensioni, al servizio di altre amministrazioni di Stato e furono esonerati da queste, l'aumento sarà liquidato secondo le norme delle pensioni ferroviarie, salvo ad adottare le tabelle di cui all'art. 6 per l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili dell'ultimo triennio di servizio.

Art. 22.

Quando si tratti di pensioni riformate giusta l'art. 16 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e successive modificazioni, come pensioni originarie, agli effetti dei precedenti articoli 2 e 7, s'intendono quelle risultanti dopo la riforma.

Agli effetti del confronto di cui all'art. 7 e della definitiva conseguente assegnazione del trattamento spettante con la decorrenza di cui all'art. 33 le pensioni già di L. 12,000 rimaste tali in seguito all'applicazione dell'art. 16 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato coll'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2917 e coll'art. 2 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924 n. 171, e dotate degli aumenti di cui alla lettera *e*) dell'art. 11 del Regio decreto-legge n. 486 del 31 marzo 1925, saranno riformate in base al solo art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2917, con attribuzione degli aumenti giusta la lettera *d*) dell'art. 11 del citato decreto n. 486.

Art. 23.

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 7 sono applicabili anche agli assegni temporanei a carico dell'esercizio ferroviario di cui all'art. 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429 e

all'art. 292 aggiunto, con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, al Regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393. Il trattamento teorico di detti assegni sarà determinato con le norme che per ciascuno di essi sono stabilite dai citati articoli 60 e 292, applicandole agli stipendi delle tabelle 7 aprile 1925, n. 405, corrispondenti a quelli goduti all'atto della cessazione dal servizio e di inizio dell'assegno, da valutarsi come all'art. 19.

Art. 24.

Agli aumenti per le pensioni ad esclusivo carico del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e per gli assegni di cui all'art. 23 sarà provveduto dal Ministero delle Comunicazioni, dietro domanda da presentarsi per il tramite del Riparto pensioni del Servizio Ragioneria, in Firenze.

Alle diminuzioni di cui l'art. 7 sarà provveduto d'ufficio dal Ministero delle Comunicazioni.

Per le pensioni a carico promiscuo del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e del Tesoro sarà provveduto dalla Corte dei Conti su domanda degli interessati quando si tratti di aumento, d'ufficio quando si tratti delle diminuzioni di cui all'art. 7.

Per i casi contemplati all'art. 7 l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in pendenza della liquidazione e salvi i risultati della medesima, disporrà la sospensione del pagamento della presunta eccedenza, dandone avviso alla Corte dei Conti quando si tratti di pensioni miste.

Art. 25.

L'assimilazione delle qualifiche e la corrispondenza delle posizioni agli effetti dell'art. 19 saranno determinate sulla base di tabelle e relative norme di applicazione da approvarsi dal Ministro delle Comunicazioni di concerto con quello delle Finanze.

Per i casi non contemplati nelle tabelle l'assimilazione di qualifica e la corrispondenza di posizione verranno determinate dal Ministro delle Comunicazioni.

Quando si tratti di pensioni miste col Tesoro, la determinazione sarà comunicata alla Corte dei Conti.

Art. 26.

Avverso i provvedimenti emessi dal Ministro delle Comunicazioni in applicazione del presente decreto non è ammesso ricorso alla Corte dei Conti.

I provvedimenti di concessione degli aumenti sono posti in esecuzione senza far luogo a notificazione agli interessati, i quali possono produrre ricorso allo stesso Ministro delle Comunicazioni, entro 90 giorni dalla data del primo pagamento dell'aumento. Il ricorso deve essere corredato, a pena di decadenza, da una dichiarazione dell'ufficio pagatore comprovante la data del primo pagamento dell'aumento.

Il provvedimento col quale il Ministro delle Comunicazioni nega l'aumento o dispone la riduzione ai sensi dell'articolo 7 viene notificato all'interessato, il quale può ricorrere allo stesso Ministro entro 90 giorni dall'avvenuta notificazione.

I ricorsi di cui sopra sono soggetti alla tassa di bollo di lire dieci.

Le decisioni del Ministro delle Comunicazioni su detti ricorsi sono definitive e non suscettibili di alcun gravame.

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli 12 e 14 valgono anche per le pensioni e graziali ferroviarie liquidate o da liquidarsi colle norme delle cessate gestioni austriache; siano esse a carico esclusivo dello Stato, o siano ripartite fra il Tesoro e le Ferrovie dello Stato, o siano da pagarsi per conto comune dei diversi Stati successori della monarchia Austro-Ungarica in forza dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, reso esecutivo col Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816.

Nei casi di pensioni ad agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° marzo 1924, aventi titolo alla riforma secondo il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 995, gli interessati hanno facoltà di optare per il ripristino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della pensione ex-gestioni cogli aumenti di cui all'articolo 12 del presente decreto.

In tal caso, con effetto della stessa data cesseranno di essere sottoposti agli addebiti per i riconoscimenti relativi al servizio di cui al punto *a*) e per le rifusioni di ritenute di cui al punto *b*) dell'art. 6 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 995, fermi restando gli addebiti stessi per il periodo in cui fu corrisposta la pensione liquidata secondo le norme delle Ferrovie dello Stato.

La sostituzione di trattamento di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla presentazione di domanda da parte degli interessati. Per le domande che a tale scopo venissero presentate dopo un biennio dalla pubblicazione del presente decreto, la sostituzione del trattamento avrà effetto dalla prima rata di pensione con scadenza successiva alla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 28.

Per le pensioni relative ad agenti che, già inscritti al fondo pensioni o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere inscritti al fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, l'aumento sarà quello competente alla pensione che sarebbe stata liquidata alla data di passaggio se allora l'agente fosse stato esonerato per inabilità fisica.

Per le eventuali riduzioni di cui all'art. 7 sarà preso come riferimento il trattamento teorico complessivo competente alla intiera durata del servizio, compreso quello prestato presso l'altra Amministrazione, valutando gli stipendi delle tabelle attuali in quella misura che secondo le norme rispettivamente applicabili può essere assoggettata a ritenuta.

Disposizioni finali.

Art. 29.

Con decreti del Ministro delle Finanze saranno dettate le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Per provvedere ai lavori inerenti all'applicazione del presente decreto è autorizzata la corresponsione di premi di operosità e di rendimento, con norme da stabilirsi dal Ministro delle Finanze, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 30.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 31.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la sua entrata in vigore, quando il trattamento complessivo loro spettante non raggiunga l'aliquota di cui all'art. 2.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 33.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia diversamente stabilito, hanno vigore dal 1° luglio 1926. Però gli aumenti derivanti dalle disposizioni stesse si applicano a cominciare dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva alla data predetta e le riduzioni si effettuano a cominciare dalla prima rata di pensione o di assegno con scadenza successiva alle date indicate nel secondo comma dell'art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 127. — COOP

Numero di pubblicazione 1715.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. 1414.

Scioglimento dell'Università agraria di Leprignano, e nomina di un Commissario Regio per l'amministrazione temporanea dell'Ente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto della provincia di Roma relativa allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Università agraria di Leprignano;

Considerato che il patrimonio dell'Ente è in mano di una Amministrazione che ha in godimento la quasi totalità del territorio dell'Università, che viene affittato anche a pascolo ad estranei con grave danno degli utenti iscritti nelle liste;

Che dei componenti delle dette liste molti non hanno i requisiti voluti dall'art. 11 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, e che la occorrente indispensabile revisione delle liste medesime non può essere affidata all'Amministrazione in carica per le relazioni di parentela esistenti fra alcuni suoi membri e le autorità locali;

Attesa pertanto la necessità di affidare la gestione dell'Università suddetta ad un amministratore straordinario;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, e 21 del decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Università agraria di Leprignano è sciolto.

Art. 2.

Ad amministrare temporaneamente il patrimonio dell'Ente è chiamato il dott. Giuseppe Giannotti colle funzioni di Regio commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 110. — COOP

Numero di pubblicazione 1716.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1392.

Liquidazione dei contributi scolastici dovuti dai comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'elenco dei posti legalmente istitutiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 87. — COOP

Elenco delle somme che i comuni debbono versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924 - 31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
	Provincia di BERGAMO.			
1	Adrara S. Martino	7	800	5.600
2	Adrara S. Rocco	2	»	1.600
3	Albano S. Alessandro	4	»	3.200
4	Albegno	2	»	1.600
5	Albino	16	»	12.800
6	Almè	3	»	2.400
7	Almenno S. Bartolommeo	11	»	8.800
8	Almenno S. Salvatore	7	»	5.600
9	Alzano di Sopra	2	»	1.600
10	Alzano Maggiore	8	»	6.400
11	Ambivere	3	»	2.400
12	Antegnate	6	»	4.800
13	Arcene	5	»	4.000
14	Ardesio	12	»	9.600
15	Arsago	4	»	3.200
16	Averara	2	»	1.600
17	Aviatico	4	»	3.200
18	Azzano S. Paolo	3	»	2.400
19	Azzone	4	»	3.200
20	Bagnatica	4	»	3.200
21	Barbata	2	»	1.600
22	Baresi	1	800	800
23	Bariano	4	»	3.200
24	Barzana	2	»	1.600
25	Barzizza	1	»	800
26	Bedulita	2	»	1.600
27	Berbenno	6	»	4.800
28	Berzo S. Fermo	2	»	1.600
29	Bianzano	2	»	1.600
30	Blello	1	»	800
31	Bolgare	3	»	2.400
32	Boltiere	4	»	3.200
33	Bonate di Sopra	5	»	4.000
34	Bonate di Sotto	5	»	4.000
35	Bondione	2	»	1.600
36	Bondo Petello	1	»	800
37	Bordogna	1	»	800
38	Borgo di Terzo	2	»	1.600
39	Bossico	2	»	1.600
40	Bottanuco	5	»	4.000
41	Bracca	2	»	1.600
42	Branzi	2	»	1.600
43	Brembate di Sopra	3	»	2.400
44	Brembate di Sotto	7	»	5.600
45	Brembilla	13	»	10.400
46	Brignano Gera d'Adda	7	»	5.600
47	Brumano	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
48	Bruntino	1	800	800
49	Brusaporto	2	»	1.600
50	Calcinate	6	»	4.800
51	Calcio	7	»	5.600
52	Calepio	2	»	1.600
53	Calolzio	7	»	5.600
54	Calusco d'Adda	6	»	4.800
55	Calvenzano	5	»	4.000
56	Camerata Cornello	3	»	2.400
57	Canonica d'Adda	4	»	3.200
58	Capizzone	3	»	2.400
59	Capriate d'Adda	4	»	3.200
60	Caprino Bergamasco	3	»	2.400
61	Caravaggio	24	»	19.200
62	Carenno	5	»	4.000
63	Carobbio	2	»	1.600
64	Carona	2	»	1.600
65	Carvico	2	»	1.600
66	Casirate d'Adda	4	»	3.200
67	Casnigo	7	»	5.600
68	Cassiglio	1	»	800
69	Castel Rozzone	2	»	1.600
70	Castione della Presolana	5	»	4.000
71	Castro	3	»	2.400
72	Cavernago	2	»	1.600
73	Cazzano S. Andrea	2	»	1.600
74	Cenate di Sopra	4	800	3.200
75	Cenate di Sotto	4	»	3.200
76	Cene	5	»	4.000
77	Cepino	1	»	800
78	Cerete	4	»	3.200
79	Chignolo d'Isola	4	»	3.200
80	Chiuduno	8	»	6.400
81	Cisano Bergamasco	6	»	4.800
82	Ciserano	4	»	3.200
83	Cividate al Piano	5	»	4.000
84	Clanezzo	3	»	2.400
85	Collere	3	»	2.400
86	Cologno al Serio	9	»	7.200
87	Colognola del Piano	7	»	5.600
88	Colzate	3	»	2.400
89	Comunnuovo	4	»	3.200
90	Corna	3	»	2.400
91	Cornalba	2	»	1.600
92	Corte	6	»	4.800
93	Cortenuova	2	»	1.600
94	Costa di Mezzate	2	»	1.600
95	Costa di Serina	5	»	4.000
96	Costa Valle Imagna	4	»	3.200
97	Costa Volpino	9	»	7.200
98	Covo	6	»	4.800
99	Credaro	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
100	Curnasco	2	800	1.600
101	Curno	5	»	4.000
102	Cusio	2	»	1.600
103	Desenzano Sorio	6	»	4.800
104	Dossena	3	»	2.400
105	Endenna	2	»	1.600
106	Endine	2	»	1.600
107	Entratico	2	»	1.600
108	Ervo	2	»	1.600
109	Esmate	1	»	800
110	Fara Gera d'Adda	10	»	8.000
111	Fara Olivana con Sola	2	»	1.600
112	Filago	2	»	1.600
113	Fino del Monte	3	»	2.400
114	Fiorano di Serio	2	»	1.600
115	Fiumenero	2	»	1.600
116	Fondra	1	»	800
117	Fontanella	10	»	8.000
118	Fonteno	2	»	1.600
119	Foppolo	1	»	800
120	Foresto Sparso	4	»	3.200
121	Fornovo di S. Giovanni	3	»	2.400
122	Frerola	2	»	1.600
123	Fuipiano al Brembo	2	»	1.600
124	Fuipiano Valle Imagna	1	»	800
125	Gandellino	6	»	4.800
126	Gandino	15	800	12.000
127	Gandosso	2	»	1.600
128	Gaverina	2	»	1.600
129	Gazzaniga	8	»	6.400
130	Gerosa	2	»	1.600
131	Ghisalba	5	»	4.000
132	Gorlago	4	»	3.200
133	Gorle	1	»	800
134	Gorno	5	»	4.000
135	Grassobbio	3	»	2.400
136	Grignano	2	»	1.600
137	Gromo	6	»	4.800
138	Grone	3	»	2.400
139	Grumello dei Zanchi	1	»	800
140	Grumello del Monte	8	»	6.400
141	Grumello del Piano	2	»	1.600
142	Isso	1	»	800
143	Lallio	2	»	1.600
144	Leffe	9	»	7.200
145	Lenna	3	»	2.400
146	Lovate	3	»	2.400
147	Lizzola	2	»	1.600
148	Locate Bergamasco	2	»	1.600
149	Locatello	2	»	1.600
150	Lorentino	2	»	1.600
151	Lovere	12	»	9.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorio legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorio legalmente istituite	in totale
152	Lurano	3	800	2.400
153	Luzzana	2	»	1.600
154	Madone	2	»	1.600
155	Mapello	6	»	4.800
156	Mariano al Brembo	3	»	2.400
157	Marne	1	»	800
158	Martinengo	16	»	12.800
159	Mazzoleni e Falghera	3	»	2.400
160	Medolago	2	»	1.600
161	Mezzoldo	2	»	1.600
162	Misano di Gera d'Adda	3	»	2.400
163	Moio de' Calvi	1	»	800
164	Molini di Colognola	2	»	1.600
165	Mologno	2	»	1.600
166	Monasterolo del Castello	2	»	1.600
167	Monte Marenzo	2	»	1.600
168	Monticelli di Borgogna	2	»	1.600
169	Morengo	3	»	2.400
170	Mornico al Serio	5	»	4.000
171	Mozzanica	5	»	4.000
172	Mozzo	3	»	2.400
173	Nembro	15	»	12.000
174	Nese	5	»	4.000
175	Olmo al Brembo	2	»	1.600
176	Oltre il Collo	5	»	4.000
177	Oltrepovo	4	»	3.200
178	Oltressenda Alta	2	800	1.600
179	Oltressenda Bassa	4	»	3.200
180	Oneta	3	»	2.400
181	Onore	2	»	1.600
182	Orezzo	1	»	800
183	Orio al Serio	2	»	1.600
184	Ornica	1	»	800
185	Osio Sopra	3	»	2.400
186	Osio Sotto	6	»	4.800
187	Ossanesga	2	»	1.600
188	Pagazzano	4	»	3.200
189	Paladina	2	»	1.600
190	Palazzago	8	»	6.400
191	Palosco	7	»	5.600
192	Parre	4	»	3.200
193	Parzanica	2	»	1.600
194	Pedrengo	2	»	1.600
195	Peia	3	»	2.400
196	Pian Gaiano	3	»	2.400
197	Pianico	2	»	1.600
198	Piario	1	»	800
199	Piazza Brembana	2	»	1.600
200	Piazzatorre	2	»	1.600
201	Piazzo Alto	1	»	800
202	Piazzolo	1	»	800
203	Pognano	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
204	Ponte di Nossa	5	800	4.000
205	Ponteranica	4	»	3.200
206	Ponte S. Pietro	8	»	6.400
207	Pontida	8	»	6.400
208	Pontirolo Nuovo	6	»	4.800
209	Poscante	7	»	5.600
210	Pradalunga	6	»	4.800
211	Predore	3	»	2.400
212	Premolo	2	»	1.600
213	Presezzo	2	»	1.600
214	Pumenengo	4	»	3.200
215	Ranica	6	»	4.800
216	Ranzanico	3	»	2.400
217	Redona	7	»	5.600
218	Rigosa	2	»	1.600
219	Riva di Solto	2	»	1.600
220	Rogno	4	»	3.200
221	Romano di Lombardia	17	»	13.600
222	Roncobello	2	»	1.600
223	Roncola	2	»	1.600
224	Rosciate	3	»	2.400
225	Rossino	2	»	1.600
226	Rota Dentro	1	»	800
227	Rota Fuori	2	»	1.600
228	Rovetta	5	»	4.000
229	Sabbio Bergamasco	2	»	1.600
230	San Gallo	4	800	3.200
231	San Gervasio d'Adda	3	»	2.400
232	San Giovanni Bianco	5	»	4.000
233	San Paolo d'Argon	2	»	1.600
234	San Pellegrino	6	»	4.800
235	San Pietro d'Orzio	2	»	1.600
236	Santa Brigida	2	»	1.600
237	Sant'Antonio d'Adda	2	»	1.600
238	Santo Stefano del Monte degli Angeli	3	»	2.400
239	Sarnico	8	»	6.400
240	Scano al Brembo	1	»	800
241	Scanzo	5	»	4.000
242	Schilpario	7	»	5.600
243	Sedrina	5	»	4.000
244	Selino	2	»	1.600
245	Sellere	1	»	800
246	Selvino	2	»	1.600
247	Seriate	17	»	13.600
248	Serina	7	»	5.600
249	Sforzatica	4	»	3.200
250	Solto	3	»	2.400
251	Solza	2	»	1.600
252	Sombreno	1	»	800
253	Somendenna	1	»	800
254	Songavazzo	2	»	1.600
255	Sorisole	7	»	5.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
256	Sotto il Monte	3	800	2.400
257	Sovere	7	»	5.600
258	Spino sul Brembo	1	»	800
259	Spinone	2	»	1.600
260	Spirano	6	»	4.800
261	Stabello	1	»	800
262	Stezzano	8	»	6.400
263	Strozza	2	»	1.600
264	Suisio	3	»	2.400
265	Tagliuno	10	»	8.000
266	Taleggio	5	»	4.000
267	Tavernola Berg.	3	»	2.400
268	Telgate	4	»	3.200
269	Terno d'Isola	4	»	3.200
270	Torre Boldone	4	»	3.200
271	Torre de' Busi	5	»	4.000
272	Torre dei Roveri	2	»	1.600
273	Torre Pallavicina	4	»	3.200
274	Trabuchello	1	»	800
275	Trescore Balneario	11	»	8.800
276	Treviolo	3	»	2.400
277	Urgnano	11	»	8.800
278	Valgoglio	2	»	1.600
279	Vall'Alta	4	»	3.200
280	Valleve	2	»	1.600
281	Valnegra	3	»	2.400
282	Valsecca	2	800	1.600
283	Valtesse	5	»	4.000
284	Valtorta	2	»	1.600
285	Vedeseta	2	»	1.600
286	Vercurago	2	»	1.600
287	Verdellino	3	»	2.400
288	Verdello	8	»	6.400
289	Vertova	10	»	8.000
290	Viadanica	2	»	1.600
291	Vigano S. Martino	2	»	1.600
292	Vigolo	2	»	1.600
293	Villa d'Adda	[illegible]	»	4.000
294	Villa d'Almè	6	»	4.800
295	Villa di Serio	4	»	3.200
296	Villongo S. Filastro	3	»	2.400
297	Villongo S. Alessandro	3	»	2.400
298	Vilminore	6	»	4.800
299	Zandobbio	3	»	2.400
300	Zanica	7	»	5.600
301	Zogno	9	»	7.200
332	Zorzino	1	»	800
	TOTALE N.	1204	»	963.200

Provincia di BRESCIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquafredda	3	800	2.400
2	Acqualunga	2	»	1.600
3	Adro	10	»	8.000
4	Agnosine	3	»	2.400
5	Alfianello	7	»	5.600
6	Alone	1	»	800
7	Anfo	2	»	1.600
8	Anfurro	1	»	800
9	Angolo	4	»	3.200
10	Artogne	5	»	4.000
11	Avenone	2	»	1.600
12	Azzano Mella	3	»	2.400
13	Bagnolo Mella	14	»	11.200
14	Bagolino	14	»	11.200
15	Barbariga	5	»	4.000
16	Barco	1	»	800
17	Barghe	2	»	1.600
18	Bassano Bresciano	3	»	2.400
19	Bedizzole	10	»	8.000
20	Belprato	1	»	800
21	Berlingo	4	»	3.200
22	Berzo Demo	6	»	4.800
23	Berzo Inferiore	3	»	2.400
24	Bienno	7	»	5.600
25	Bione	5	800	4.000
26	Borgonato	1	»	800
27	Borgo S. Giacomo	7	»	5.600
28	Borgo Satollo	7	»	5.600
29	Bornato	3	»	2.400
30	Botticino Mattina	3	»	2.400
31	Botticino Sera	5	»	4.000
32	Bovegno	9	»	7.200
33	Bovezzo	2	»	1.600
34	Brandico	3	»	2.400
35	Braone	2	»	1.600
36	Breno	14	»	11.200
37	Brione	1	»	800
38	Brozzo	4	»	3.200
39	Cadignano	3	»	2.400
40	Caino	2	»	1.600
41	Caionvico	2	»	1.600
42	Calcinato	11	»	8.800
43	Calino	2	»	1.600
44	Calvagese	4	»	3.200
45	Calvisano	13	»	10.400
46	Camignone	2	»	1.600
47	Campoverde	2	»	1.600
48	Capo di Ponte	6	»	4.800
49	Capovalle	2	»	1.600
50	Capriano del Colle	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
51	Capriolo	7	800	5.600
52	Careina	4	»	3.200
53	Carpenedolo	14	»	11.200
54	Carzago	2	»	1.600
55	Castegnato	7	»	5.600
56	Castelcovati	4	»	3.200
57	Castel Mella	3	»	2.400
58	Castenedolo	10	»	8.000
59	Casto	2	»	1.600
60	Castrezzato	7	»	5.600
61	Castrezzone	1	»	800
62	Cazzago S. Martino	6	»	4.800
63	Cellatica	6	»	4.800
64	Cerveno	2	»	1.600
65	Ceto	4	»	3.200
66	Cevo	5	»	4.000
67	Cignano	3	»	2.400
68	Cigole	5	»	4.000
69	Ciliverghe	3	»	2.400
70	Cimbergo	2	»	1.600
71	Cimmo	3	»	2.400
72	Cividate Camuno	4	»	3.200
73	Cizzago	2	»	1.600
74	Clusane sul Lago	3	»	2.400
75	Coccaglio	7	»	5.600
76	Collebeato	3	»	2.400
77	Collio	11	800	8.800
78	Cologne	6	»	4.800
79	Colombaro	2	»	1.600
80	Comero	2	»	1.600
81	Comezzano	3	»	2.400
82	Concesio	7	»	5.600
83	Cortenedolo	4	»	3.200
84	Corteno	11	»	8.800
85	Corticelle Pieve	4	»	3.200
86	Corzano	5	»	4.000
87	Cossirano	3	»	2.400
88	Cremezzano	2	»	1.600
89	Darfo	10	»	8.000
90	Degagna	3	»	2.400
91	Dello	5	»	4.000
92	Desenzano sul Lago	13	»	10.400
93	Edolo	9	»	7.200
94	Erbanno	4	»	3.200
95	Erbusco	9	»	7.200
96	Esine	9	»	7.200
97	Farfengo	2	»	1.600
98	Faverzano	2	»	1.600
99	Fiesse	5	»	4.000
100	Fiero	6	»	4.800
101	Frontignano	2	»	1.600
102	Gambara	10	»	8.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
103	Gardone Riviera	5	800	4.000
104	Gardone Val Trompia	10	»	8.000
105	Gargnano	13	»	10.400
106	Gavardo	9	»	7.200
107	Gerolanuova	2	»	1.600
108	Ghedi	16	»	12.800
109	Gianico	4	»	3.200
110	Goglione Sopra	2	»	1.600
111	Goglione Sotto	3	»	2.400
112	Gorzone	3	»	2.400
113	Gottolengo	10	»	8.000
114	Gussago	14	»	11.200
115	Grevo	4	»	3.200
116	Idro	3	»	2.400
117	Incudine	2	»	1.600
118	Inzino	3	»	2.400
119	Irma	1	»	800
120	Iseo	12	»	9.600
121	Isorella	6	»	4.800
122	Lavenone	2	»	1.600
123	Leno	18	»	14.400
124	Levrange	2	»	1.600
125	Limone sul Garda	2	»	1.600
126	Livemmo	2	»	1.600
127	Lodrino	3	»	2.400
128	Lograto	5	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
129	Lonato	19	800	15.200
130	Longhena	1	»	800
131	Losine	3	»	2.400
132	Loveno Grumello	2	»	1.600
133	Lozio	6	»	4.800
134	Ludriano	2	»	1.600
135	Lumezzane Pieve	6	»	4.800
136	Lumezzane S. Apollonia	5	»	4.000
137	Lumezzane S. Sebastiano	4	»	3.200
138	Maclodio	2	»	1.600
139	Maderno	4	»	3.200
140	Magno sopra Inzino	2	»	1.600
141	Mairano	6	»	4.800
142	Malegno	4	»	3.200
143	Malonno	12	»	9.600
144	Manerba	6	»	4.800
145	Manerbio	15	»	12.000
146	Marcheno	3	»	2.400
147	Marmentino	5	»	4.000
148	Marone	3	»	2.400
149	Mazzano	5	»	4.000
150	Mazzunno	2	»	1.600
151	Milzanello	2	»	1.600
152	Milzano	4	»	3.200
153	Moniga	2	»	1.600
154	Monno	3	»	2.400
155	Monticello Brusati	5	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
156	Montichiari	21	800	16.800
157	Montirone	3	»	2.400
158	Mù	3	»	2.400
159	Mura	3	»	2.400
160	Muscoline	2	»	1.600
161	Nave	10	»	8.000
162	Navono	3	»	2.400
163	Nigoline	1	»	800
164	Nozza	2	»	1.600
165	Nuvolento	4	»	3.200
166	Nuvolera	4	»	3.200
167	Odolo	3	»	2.400
168	Offlaga	3	»	2.400
169	Ome	4	»	3.200
170	Ono Degno	3	»	2.400
171	Ono S. Pietro	2	»	1.600
172	Oriano	2	»	1.600
173	Orzinuovi	24	»	19.200
174	Orzivecchi	7	»	5.600
175	Ospitaletto	8	»	6.400
176	Ossimo	7	»	5.600
177	Padenghe	4	»	3.200
178	Padernello	4	»	3.200
179	Paderno Franciacorta	2	»	1.600
180	Paisco	2	»	1.600
181	Paitone	3	»	2.400
182	Palazzolo sull'Oglio	20	800	16.000
183	Paratico	3	»	2.400
184	Paspardo	2	»	1.600
185	Passirano	7	»	5.600
186	Pavone del Mella	5	»	4.000
187	Pedergnaga	3	»	2.400
188	Peschiera Maraglio	1	»	800
189	Pezzaze	5	»	4.000
190	Pezzoro	1	»	800
191	Pian Camuno	8	»	6.400
192	Pilzone	1	»	800
193	Pisogne	19	»	15.200
194	Polaveno	3	»	2.400
195	Polpenazze	4	»	3.200
196	Pompiano	4	»	3.200
197	Poncarale	5	»	4.000
198	Pontagna	2	»	1.600
199	Ponte di legno	9	»	7.200
200	Pontevico	20	»	16.000
201	Pontoglio	7	»	5.600
202	Portese	2	»	1.600
203	Porzano	2	»	1.600
204	Pozzolengo	7	»	5.600
205	Pralboino	9	»	7.200
206	Prandaglio	1	»	800
207	Preseglie	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
208	Presegno	1	800	800
209	Prestine	3	»	2.400
210	Provaglio d'Iseo	5	»	4.000
211	Provaglio Sopra	1	»	800
212	Provaglio Sotto	1	»	800
213	Provezze	3	»	2.400
214	Puegnago	2	»	1.600
215	Quinzanello	2	»	1.600
216	Quinzano d'Oglio	13	»	10.400
217	Raffa	1	»	800
218	Remedello Sopra	5	»	4.000
219	Remedello Sotto	2	»	1.600
220	Rezzato	8	»	6.400
221	Rivoltella	7	»	5.600
222	Roccafranca	3	»	2.400
223	Rodengo	3	»	2.400
224	Roncadelle	4	»	3.200
225	Rovato	19	»	15.200
226	Rudiano	5	»	4.000
227	Sabbio Chiese	5	»	4.000
228	Saiano	2	»	1.600
229	Sale Marasino	5	»	4.000
230	San Felice di Scovolo	2	»	1.600
231	San Gervaso Bresciano	3	»	2.400
232	Sant'Eufemia della Fonte	13	»	10.400
233	Santicolo	2	»	1.600
234	San Vigilio	3	800	2.400
235	San Zeno Naviglio	3	»	2.400
236	Sarezzo	10	»	8.000
237	Saviore	7	»	5.600
238	Scarpizzolo	2	»	1.600
239	Sellero	3	»	2.400
240	Soniga	7	»	5.600
241	Sorio	5	»	4.000
242	Sermione	4	»	3.200
243	Siviano	3	»	2.400
244	Soiano del Lago	2	»	1.600
245	Sonico	7	»	5.600
246	Sopraponte	2	»	1.600
247	Soprazocco	3	»	2.400
248	Sulzano	3	»	2.400
249	Temù	2	»	1.600
250	Terzano	1	»	800
251	Tignale	4	»	3.200
252	Timoline	1	»	800
253	Torbiato	2	»	1.600
254	Torbole Casaglia	4	»	3.200
255	Toscolano	8	»	6.400
256	Travagliato	11	»	8.800
257	Tremosine	7	»	5.600
258	Trenzano	6	»	4.800
259	Treviso Bres.	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
259	Urago d'Oglio	5	800	4.000
260	Vallio	2	»	1.600
261	Vello	1	»	800
262	Vero'avecchia	9	»	7.200
263	Vestone	5	»	4.000
264	Vezza d'Oglio	5	»	4.000
265	Villachiara	3	»	2.400
266	Villa Cogozzo	7	»	5.600
267	Villa d'Allegno	2	»	1.600
268	Villanova sul Clisi	4	»	3.200
269	Vione	7	»	5.600
270	Virle-Treponti	4	»	3.200
271	Visano	3	»	2.400
272	Vobarno	13	»	10.400
273	Volciano	5	»	4.000
274	Zone	2	»	1.600
	TOTALE N.	1.384		1.107.200

Provincia di COMO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Abbadia sopr'Adda	2	800	1.600
2	Abbiate Guazzone	3	»	2.400
3	Acquate	6	»	4.800
4	Agra	2	»	1.600
5	Airuno	2	»	1.600
6	Aizurro	1	800	800
7	Albate	7	»	5.600
8	Albese	4	»	3.200
9	Albiolo	4	»	3.200
10	Albogasio	2	»	1.600
11	Alserio	2	»	1.600
12	Alzato con Verzago	3	»	2.400
13	Angera	7	»	5.600
14	Annone di Brianza	3	»	2.400
15	Anzano del Parco	2	»	1.600
16	Appiano	8	»	6.400
17	Arbizzo	1	»	800
18	Arcellasco	3	»	2.400
19	Arcisate	4	»	3.200
20	Aroumeggia	1	»	800
21	Ardena	1	»	800
22	Argegno	3	»	2.400
23	Armio	1	»	800
24	Arolo	1	»	800
25	Arosio	4	»	3.200
26	Asnago	2	»	1.600
27	Asso	6	»	4.800
28	Azzate	5	»	4.000
29	Azzio	2	»	1.600
30	Bagaggera	2	»	1.600
31	Bajedo	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite	in totale
32	Ballabio Inferiore	1	800	800
33	Ballabio Superiore	1	»	800
34	Ballarate	1	»	800
35	Barasso	2	»	1.600
36	Barcone	1	»	800
37	Bardello	2	»	1.600
38	Barni	1	»	800
39	Bartesate	1	»	800
40	Barza	1	»	800
41	Barzago	4	»	3.200
42	Barzanò	5	»	4.000
43	Barzio	3	»	2.400
44	Barzola	1	»	800
45	Bedero Valcuvia	1	»	800
46	Bellagio	9	»	7.200
47	Bellano	7	»	5.600
48	Bene Lario	1	»	800
49	Beregazzo	2	»	1.600
50	Bernate di Como	1	»	800
51	Besano	3	»	2.400
52	Besozzo	8	»	6.400
53	Biandronno	4	»	3.200
54	Biegno	1	»	800
55	Binago	6	»	4.800
56	Bindo	1	»	800
57	Bisuschio	4	»	3.200
58	Bizzarone	2	800	1.600
59	Bizzozzero	3	»	2.400
60	Blessagno	1	»	800
61	Blevio	4	»	3.200
62	Bobbiate	2	»	1.600
63	Bodio	2	»	1.600
64	Bogno	2	»	1.600
65	Bosco Valtravaglia	1	»	800
66	Bosisio	5	»	4.000
67	Brebbia	6	»	4.800
68	Breccia	3	»	2.400
69	Brogano	1	»	800
70	Breglia	1	»	800
71	Bregnano	6	»	4.800
72	Brenna	3	»	2.400
73	Brenno Useria	2	»	1.600
74	Brenta	2	»	1.600
75	Brezzo di Bedero	2	»	1.600
76	Brienno	1	»	800
77	Brinzio	2	»	1.600
78	Brissago	1	»	800
79	Brivio	6	»	4.800
80	Brunate	2	»	1.600
81	Brunello	1	»	800
82	Brusimpiano	2	»	1.600
83	Buccinigo	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
84	Buggiolo	1	800	800
85	Bugiallo	2	»	1.600
86	Buguggiate	1	»	800
87	Bulgiago	3	»	2.400
88	Bulgarograsso	3	»	2.400
89	Bulgorello	2	»	1.600
90	Cabiaglio	2	»	1.600
91	Cabiate	7	»	5.600
92	Cadegliano	2	»	1.600
93	Cadero con Graglio	2	»	1.600
94	Cadorago	5	»	4.000
95	Cadrezzate	3	»	2.400
96	Cagliano	1	»	800
97	Caglio	1	»	800
98	Cagno	3	»	2.400
99	Calco	5	»	4.000
100	Camnago Faloppia	2	»	1.600
101	Camnago Volta	2	»	1.600
102	Campagnano Vedasca	1	»	800
103	Campione	2	»	1.600
104	Cantello	7	»	5.600
105	Cantù	35	»	28.000
106	Canzo	4	»	3.200
107	Capiago	3	»	2.400
108	Capiate	1	»	800
109	Capolago	1	»	800
110	Capronno	1	800	800
111	Carate Lario	2	»	1.600
112	Caravate	4	»	3.200
113	Carbonate	2	»	1.600
114	Carcano	1	»	800
115	Cardana	2	»	1.600
116	Carella con Mariaga	1	»	800
117	Careno	1	»	800
118	Carimate	3	»	2.400
119	Carlazzo Valsolda	2	»	1.600
120	Carnago	3	»	2.400
121	Caronno Ghiringhello	4	»	3.200
122	Carugo	5	»	4.000
123	Casalzuigno	2	»	1.600
124	Casanova Lanza	2	»	1.600
125	Casargo	2	»	1.600
126	Casasco d'Intelvi	2	»	1.600
127	Casatenovo	13	»	10.400
128	Casciago	2	»	1.600
129	Caslotto	2	»	1.600
130	Caslino al Piano	2	»	1.600
131	Caslino d'Erba	3	»	2.400
132	Casnate	2	»	1.600
133	Cassago	3	»	2.400
134	Cassano Albese	1	»	800
135	Cassano Valcuvia	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	In totale
136	Cassina Mariaga	2	800	1.600
137	Cassina Rizzardi	2	»	1.600
138	Cassina Valsassina	1	»	800
139	Castello Valsolda	1	»	800
140	Castello Valtravaglia	2	»	1.600
141	Castelmarte	2	»	1.600
142	Castelnuovo Bozzente	1	»	800
143	Castelseprio	2	»	1.600
144	Castiglione d'Intelvi	3	»	2.400
145	Castiglione Olona	6	»	4.800
146	Castronno	4	»	3.200
147	Cavallasca	2	»	1.600
148	Cavargna	2	»	1.600
149	Caversaccio	2	»	1.600
150	Cavona	1	»	800
151	Cazzago Brabbia	2	»	1.600
152	Cellina	1	»	800
153	Cerano d'Intelvi	2	»	1.600
154	Cermenate	7	»	5.600
155	Cernobbio	6	»	4.800
156	Cernusco Lombardone	5	»	4.000
157	Cerro (Lago Maggiore)	1	»	800
158	Cesana di Brianza	2	»	1.600
159	Cima	1	»	800
160	Cirimido	3	»	2.400
161	Cittiglio	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	In totale
162	Civate	4	800	3.200
163	Civello	2	»	1.600
164	Civenna	1	»	800
165	Civiglio	1	»	800
166	Claino con Osteno	2	»	1.600
167	Clivio	2	»	1.600
168	Cocquio	5	»	4.000
169	Colico	11	»	8.800
170	Cologna	3	»	2.400
171	Colonno	2	»	1.600
172	Comabbio	2	»	1.600
173	Comerio	3	»	2.400
174	Concenedo	1	»	800
175	Consiglio di Rumo	3	»	2.400
176	Consonno	1	»	800
177	Contra	5	»	4.000
178	Corenno Plinio	1	»	800
179	Corrido	1	»	800
180	Cortabbio	1	»	800
181	Cortenova	3	»	2.400
182	Costa Masnaga	6	»	4.800
183	Crandola	1	»	800
184	Cremella	2	»	1.600
185	Cremenaga	1	»	800
186	Cremeno	2	»	1.600
187	Cremia	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	In totale
188	Cremnago	3	800	2.400
189	Cressogno	1	»	800
190	Croce	1	»	800
191	Crosio della Valle	1	»	800
192	Cuasso al monte	5	»	4.000
193	Cucciago	3	»	2.400
194	Cugliate	3	»	2.400
195	Cunardo	4	»	3.200
196	Curiglia	1	»	800
197	Cusino	1	»	800
198	Cuveglio in Valle	2	»	1.600
199	Cuvio	2	»	1.600
200	Dasio	1	»	800
201	Daverio	3	»	2.400
202	Dervio	4	»	3.200
203	Dizzasco	2	»	1.600
204	Dolzago	2	»	1.600
205	Domaso	3	»	2.400
206	Dongo	6	»	4.800
207	Dorio	1	»	800
208	Dosso del Liro	2	»	1.600
209	Drano	2	»	1.600
210	Drezzo	2	»	1.600
211	Due Cossani	1	»	800
212	Dumenza	2	»	1.600
213	Duno	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	In totale
214	Ello	2	800	1.600
215	Erba Incino	13	»	10.400
216	Esino Inferiore	1	»	800
217	Esino Superiore	2	»	1.600
218	Fabbrica Durini	2	»	1.600
219	Fabiasco	1	»	800
220	Fenegrò	5	»	4.000
221	Ferrera di Varese	2	»	1.600
222	Figino Serenza	4	»	3.200
223	Fino Mornasco	8	»	6.400
224	Gaggino	2	»	1.600
225	Galbiate	5	»	4.000
226	Galliate Lombardo	1	»	800
227	Garabiolo	1	»	800
228	Garbagnate Monastero	3	»	2.400
229	Garlate	2	»	1.600
230	Garzeno	4	»	3.200
231	Gavirato	7	»	5.600
232	Gazzada	2	»	1.600
233	Gemonio	3	»	2.400
234	Gera	3	»	2.400
235	Germanedo	2	»	1.600
236	Germasino	1	»	800
237	Germignaga	8	»	6.400
238	Gironico	2	»	1.600
239	Gornate Inferiore	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
240	Gornato Superiore	1	800	800
241	Gottro	1	»	800
242	Grandate	2	»	1.600
243	Grandola	4	»	3.200
244	Grantola	2	»	1.600
245	Gravedona	6	»	4.800
246	Griante	2	»	1.600
247	Grona	1	»	800
248	Guanzate	8	»	6.400
249	Gurone	2	»	1.600
250	Imberido	1	»	800
251	Imbersago	4	»	3.200
252	Indovero	1	»	800
253	Induno Olona	8	»	6.400
254	Intimiano	2	»	1.600
255	Introbio	2	»	1.600
256	Introzzo	1	»	800
257	Inverigo	4	»	3.200
258	Ispra	4	»	3.200
259	Laglio	3	»	2.400
260	Laino	2	»	1.600
261	Lambrugo	2	»	1.600
262	Lanzo D'Intelvi	3	»	2.400
263	Laorca	4	»	3.200
264	Lasnigo	1	»	800
265	Lavena	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
266	Laveno	7	800	5.600
267	Lecco	32	»	25.600
268	Leggiuno	3	»	2.400
269	Lemna	1	»	800
270	Lenno	4	»	3.200
271	Lezza	1	»	800
272	Lezzeno	5	»	4.000
273	Lierna	2	»	1.600
274	Limido Comasco	3	»	2.400
275	Limonta	1	»	800
276	Linzanico	2	»	1.600
277	Lipomo	1	»	800
278	Lisanza	1	»	800
279	Lissago	1	»	800
280	Livo	2	»	1.600
281	Locate Varesino	4	»	3.200
282	Lomagna	4	»	3.200
283	Lomaniga	2	»	1.600
284	Lomazzo	8	»	6.400
285	Lomnago	1	»	800
286	Lonate Ceppino	4	»	3.200
287	Longone al Segrino	1	»	800
288	Loveno s. Menaggio	2	»	1.600
289	Lozza	1	»	800
290	Lozzo	1	»	800
291	Lucino	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
292	Luino	17	800	13.600
293	Luisago	2	»	1.600
294	Lurago d'Erba	5	»	4.000
295	Lurago Marinone	2	»	1.600
296	Lurate Abbate	12	»	9.600
297	Luvinate	2	»	1.600
298	Maccagno Inferiore	2	»	1.600
299	Maccagno Superiore	3	»	2.400
300	Maccio	4	»	3.200
301	Maggianico	6	»	4.800
302	Magreglio	1	»	800
303	Malgesso	2	»	1.600
304	Malgrate	2	»	1.600
305	Malnate	11	»	8.800
306	Mandello del Lario	3	»	2.400
307	Marchirolo	2	»	1.600
308	Margno	2	»	1.600
309	Mariano Comense	21	»	16.800
310	Marzio	1	»	800
311	Masciago Primo	1	»	800
312	Maslianico	4	»	3.200
313	Masnago	4	»	3.200
314	Menaggio	4	»	3.200
315	Merate	12	»	9.600
316	Mercallo	2	»	1.600
317	Merone	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
318	Mesenzana	2	800	1.600
319	Mezzegra	2	»	1.600
320	Minoprio	3	»	2.400
321	Missaglia	6	»	4.800
322	Moggio	2	»	1.600
323	Mojana	2	»	1.600
324	Molina	1	»	800
325	Molteno	4	»	3.200
326	Moltrasio	5	»	4.000
327	Mombello (Lago Maggiore)	6	»	4.800
328	Monate	1	»	800
329	Mondonico	3	»	2.400
330	Monguzzo	3	»	2.400
331	Montano Comasco	2	»	1.600
332	Montegrino	2	»	1.600
333	Montemezzo	1	»	800
334	Montevecchia	3	»	2.400
335	Monteviasco	1	»	800
336	Monticello	6	»	4.800
337	Montorfano	2	»	1.600
338	Monvalle	3	»	2.400
339	Morazzone	4	»	3.200
340	Morosolo	2	»	1.600
341	Morterone	1	»	800
342	Mozzate	7	»	5.600
343	Muceno	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
344	Musadino	2	800	1.600
345	Musignano	1	»	800
346	Musso	1	»	800
347	Nava	2	»	1.600
348	Nesso	4	»	3.200
349	Nibionno	5	»	4.000
350	Novate Brianza	1	»	800
351	Novedrate	2	»	1.600
352	Oggiono	8	»	6.400
353	Olcio	1	»	800
354	Olgiate Molgora	4	»	3.200
355	Olginasio	2	»	1.600
356	Olginate	4	»	3.200
357	Oltrona al Lago	2	»	1.600
358	Oltrona di San Mamette	2	»	1.600
359	Onno	1	»	800
360	Oriano di Brianza	1	»	800
361	Orino	2	»	1.600
362	Orsenigo	2	»	1.600
363	Osmate Lentate	2	»	1.600
364	Osnago	8	»	6.400
365	Ossuccio	3	»	2.400
366	Paderno d'Adda	5	»	4.000
367	Pagnona	1	»	800
368	Palanzo	1	»	800
369	Parè	2	»	1.600
370	Parlasco	1	800	800
371	Parravicino	1	»	800
372	Pasturo	2	»	1.600
373	Peglio	1	»	800
374	Pellio di Sopra (Intelvi)	3	»	2.400
375	Penzano	2	»	1.600
376	Perego	2	»	1.600
377	Perledo	3	»	2.400
378	Pescate	1	»	800
379	Pianello del Lario	3	»	2.400
380	Piano Porlezza	1	»	800
381	Piazza San Stefano	4	»	3.200
382	Pigra	2	»	1.600
383	Pino (Lago Maggiore)	1	»	800
384	Plesio	3	»	2.400
385	Pognana	2	»	1.600
386	Ponna	2	»	1.600
387	Ponte Lambro	2	»	1.600
388	Ponzate	1	»	800
380	Porlezza	6	»	1.800
390	Porto Ceresio	3	»	2.400
391	Porto Valtravaglia	3	»	2.400
392	Premana	3	»	2.400
393	Primaluna	2	»	1.600
394	Proserpio	1	»	800
395	Puria	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
396	Pusiano	2	800	1.600
397	Ramponio	2	»	1.600
398	Rancio di Lecco	4	»	3.200
399	Rancio Valcuvia	2	»	1.600
400	Ranco	2	»	1.600
401	Ravellino	1	»	800
402	Rebbio	4	»	3.200
403	Rezzago	1	»	800
404	Rezzonico	2	»	1.600
405	Robbiate	5	»	4.000
406	Rodero	2	»	1.600
407	Rogeno	3	»	2.400
408	Roggiano Valtravaglia	1	»	800
409	Romano Brianza	3	»	2.400
410	Ronago	2	»	1.600
411	Rongio	3	»	2.400
412	Rovagnate	3	»	2.400
413	Rovate	1	»	800
414	Rovellasca	7	»	5.600
415	Rovello	7	»	5.600
416	Rovenna	4	»	3.200
417	Runo	1	»	800
418	Sabbioncello	3	»	2.400
419	Sala al Barro	2	»	1.600
420	Sala Comacina	2	»	1.600
421	Saltrio	3	»	2.400
422	San Bartolomeo Val Cavargna	4	800	3.200
423	San Fedele Intelvi	5	»	4.000
424	San Fermo della Battaglia	2	»	1.600
425	Sangiano	2	»	1.600
426	San Giovanni alla Castagna	4	»	3.200
427	San Nazzaro Valle Cavargna	1	»	800
428	San Siro	3	»	2.400
429	Sant'Abbondio	2	»	1.600
430	Sant'Ambrogio Olon.	5	»	4.000
431	Santa Maria del Monte	1	»	800
432	Santa Maria Hoè	2	»	1.600
433	Sartirana Briantea	2	»	1.600
434	Scaria	1	»	800
435	Schianno	2	»	1.600
436	Schignano	5	»	4.000
437	Seghebbia	1	»	800
438	Senna Comasco	2	»	1.600
439	Sirone	3	»	2.400
440	Sirtori	2	»	1.600
441	Solbiato	3	»	2.400
442	Solzago	1	»	800
443	Somana	1	»	800
444	Sorico	2	»	1.600
445	Sormano	2	»	1.600
446	Stazzona	2	»	1.600
447	Sueglio	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
448	Suello	2	800	1.600
449	Taceno	1	»	800
450	Taino	4	»	3.200
451	Tavernerio	3	»	2.400
452	Tavordo	1	»	800
453	Ternate	2	»	1.600
454	Torba	1	»	800
455	Torno	2	»	1.600
456	Tradate	12	»	9.600
457	Travedona	4	»	3.200
458	Traversa	1	»	800
459	Tremenico	1	»	800
460	Tremezzo	4	»	3.200
461	Trevano	1	»	800
462	Trevisago	2	»	1.600
463	Trezzone	1	»	800
464	Tronzano (Lago Maggiore)	2	»	1.600
465	Turate	9	»	7.200
466	Uggiate	4	»	3.200
467	Urio	1	»	800
468	Valbrona	3	»	2.400
469	Valganna	3	»	2.400
470	Valgreghentino	3	»	2.400
471	Valmadrera	2	»	8.800
472	Varano Borghi	11	»	1.600
473	Vararo	1	800	800
474	Varenna	3	»	2.400
475	Varese	57	»	45.600
476	Vassena	1	»	800
477	Veccana	2	»	1.600
478	Vedano Olona	8	»	6.400
479	Velate	4	»	3.200
480	Veleso	2	»	1.600
481	Vendrogno	5	»	4.000
482	Venegono Inferiore	3	»	2.400
483	Venegono Superiore	5	»	4.000
484	Veniano	2	»	1.600
485	Vercana	2	»	1.600
486	Verderio Inferiore	2	»	1.600
487	Verderio Superiore	3	»	2.400
488	Vergobbio	1	»	800
489	Verna	1	»	800
490	Vertemate	2	»	1.600
491	Vestreno	1	»	800
492	Viconago	2	»	1.600
493	Viganò	2	»	1.600
494	Viggiù	7	»	5.600
495	Vill'Albese	5	»	4.000
496	Villa Romanò	1	»	800
497	Villa Vergano	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
498	Vimogno	1	800	800
499	Visino	2	»	1.600
500	Voldomino	4	»	3.200
501	Voltorre	2	»	1.600
502	Zelbio	1	»	800
	TOTALE N.	1.529		1.223.200

Provincia di CREMONA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
1	Acquanegra Cremonese	5	800	4.000
2	Agnadello	7	»	5.600
3	Annicco	5	»	4.000
4	Azzanello	3	»	2.400
5	Bagnolo Cremasco	9	»	7.200
6	Barzaniga	4	»	3.200
7	Binanuova	2	»	1.600
8	Bonemerse	3	»	2.400
9	Bordolano	3	»	2.400
10	Cà d'Andrea	6	»	4.800
11	Cà de' Stefani	6	»	4.800
12	Calvatone	4	»	3.200
13	Camisano	4	»	3.200
14	Campagnola Cremasca	2	»	1.600
15	Capergnanica	6	»	4.800
16	Cappella Cantone	4	»	3.200
17	Cappella de' Picenardi	6	800	4.800
18	Capralba	4	»	3.200
19	Carpaneta con Dosimo	3	»	2.400
20	Casalbuttano od Uniti	16	»	12.800
21	Casale Cremasco	2	»	1.600
22	Casaletto Ceredano	4	»	3.200
23	Casaletto di sopra	2	»	1.600
24	Casaletto Vaprio	3	»	2.400
25	Casalmorano	7	»	5.600
26	Cascine Gandini	2	»	1.600
27	Casteldidone	4	»	3.200
28	Castel Gabbiano	1	»	800
29	Castelleone	20	»	16.000
30	Castelponzone	2	»	1.600
31	Castelverde	8	»	6.400
32	Castelvisconti	3	»	2.400
33	Cella Dati	4	»	3.200
34	Chievo	3	»	2.400
35	Cicognolo	3	»	2.400
36	Cingia de' Botti	7	»	5.600
37	Corte de' Cortesi con Cignone	7	»	5.600
38	Corte de' Frati	6	»	4.800
39	Credera	4	»	3.200
40	Cremosano	3	»	2.400
41	Crotta d'Adda	3	»	2.400
42	Cumignano sul Naviglio	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
43	Derovere	4	800	3.200
44	Dovera	7	»	5.600
45	Drizzona	4	»	2.400
46	Fiesco	3	»	2.400
47	Formigara	4	»	3.200
48	Gabbioneta	3	»	2.400
49	Gadesco	4	»	3.200
50	Genivolta	6	»	4.800
51	Gerre de' Caprioli	2	»	1.600
52	Gombito	2	»	1.600
53	Grontardo	5	»	4.000
54	Grumello Cremonese	9	»	7.200
55	Gussola	9	»	7.200
56	Isola Dovarese	8	»	6.400
57	Izano	5	»	4.000
58	Madignano	6	»	4.800
59	Malagnino	4	»	3.200
60	Martignana di Po	5	»	4.000
61	Monte Cremasco	2	»	1.600
62	Montodine	7	»	5.600
63	Moscazzano	2	»	1.600
64	Motta Baluffi	5	»	4.000
65	Offanengo	8	»	6.400
66	Olmeneta	5	»	4.000
67	Ombriano	11	»	8.800
68	Ossolaro	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
69	Ostiano	7	800	5.600
70	Paderno Cremonese	8	»	6.400
71	Palazzo Pignano	1	»	800
72	Pandino	12	»	9.600
73	Persico	4	»	3.200
74	Pescarolo ed Uniti	6	»	4.800
75	Pessina Cremonese	5	»	4.000
76	Piadena	6	»	4.800
77	Pianengo	2	»	1.600
78	Pieranica	2	»	1.600
79	Pieve Delmona	3	»	2.400
80	Pieve d'Olmi	7	»	5.600
81	Pieve S. Giacomo	10	»	8.000
82	Pizzighettone	15	»	12.000
83	Pozzaglio ed Uniti	7	»	5.600
84	Quintano	1	»	800
85	Ricengo	3	»	2.400
86	Ripalta Arpina	2	»	1.600
87	Ripalta Guerina	1	»	800
88	Ripalta Nuova	4	»	3.200
89	Rivarolo del Re ed Uniti	11	»	8.800
90	Rivolta d'Adda	17	»	13.600
91	Robecco d'Oglio	10	»	8.000
92	Romanengo	9	»	7.200
93	Rubbiano	2	»	1.600
94	Salvirola	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
95	S. Bassano	7	800	5.600
96	S. Bernardino	9	»	7.200
97	S. Daniele Ripa Po	7	»	5.600
98	S. Giovanni in Croce	5	»	4.000
99	S. Martino del Lago	4	»	3.200
100	S. Martino in Beliseto	2	»	1.600
101	S. Maria della Croce	6	»	4.800
102	Scandolara Ravara	5	»	4.000
103	Scandolara Ripa d'Oglio	3	»	2.400
104	Scannabue	3	»	2.400
105	Sergnano	5	»	4.000
106	Sesto ed Uniti	13	»	10.400
107	Solarolo Rainerio	5	»	4.000
108	Soncino	25	»	20.000
109	Soresina	24	»	19.200
110	Sospiro	10	»	8.000
111	Spinadesco	5	»	4.000
112	Spineda	2	»	1.600
113	Spino d'Adda	7	»	5.600
114	Stagno Lombardo	11	»	8.800
115	Ticengo	2	»	1.600
116	Torlino	2	»	1.600
117	Tornata	4	»	3.200
118	Torre de' Picenardi	8	»	6.400
119	Torricella del Pizzo	3	»	2.400
120	Tredossi	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
121	Trescore Cremasco	7	800	5.600
122	Trigolo	9	»	7.200
123	Vaiano Cremasco	6	»	4.800
124	Vailate	8	»	6.400
125	Vescovato	4	»	3.200
126	Vho	3	»	2.400
127	Vidolasco	1	»	800
128	Volongo	3	»	2.400
129	Voltido	4	»	3.200
130	Zappello	2	»	1.600
	TOTALE N.	720		576.000

Provincia di MANTOVA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	in totale
1	Acquanegra sul Chiese	12	800	9.600
2	Asola	24	»	19.200
3	Bagnolo S. Vito	16	»	12.800
4	Bigarello	5	»	4.000
5	Borgoforte	13	»	10.400
6	Borgofranco Po	6	»	4.800
7	Bozzolo	11	»	8.800
8	Canneto sull'Oglio	12	»	9.600
9	Carbonara di Po	7	»	5.600
10	Casalmoro	3	»	2.400
11	Casaloldo	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
12	Casalromano	4	800	3.200
13	Castelbelforte	7	»	5.600
14	Castel d'Ario	9	»	7.200
15	Castel Goffredo	18	»	14.400
16	Castellucchio	16	»	12.800
17	Castiglione delle Stiviere	19	»	15.200
18	Cavriana	9	»	7.200
19	Ceresara	7	»	5.600
20	Commessaggio	6	»	4.800
21	Curtatone	24	»	19.200
22	Dosolo	10	»	8.000
23	Felonica	8	»	6.400
24	Gazzoldo degli Ippoliti	7	»	5.600
25	Gazzuolo	10	»	8.000
26	Goito	18	»	14.400
27	Gonzaga	26	»	20.800
28	Guidizzolo	8	»	6.400
29	Magnacavallo	8	»	6.400
30	Marcaria	25	»	20.000
31	Mariana	2	»	1.600
32	Marmirolo	16	»	12.800
33	Medole	8	»	6.400
34	Moglia	23	»	18.400
35	Monzambano	8	»	6.400
36	Molteggiana	10	»	8.000
37	Ostiglia	23	»	18.400
38	Pegognaga	20	800	16.000
39	Pieve di Coriano	4	»	3.200
40	Piubega	7	»	5.600
41	Pomponesco	4	»	3.200
42	Ponti sul Mincio	3	»	2.400
43	Porto Mantovano	12	»	9.600
44	Quingentole	8	»	6.400
45	Quistello	24	»	19.200
46	Redondesco	5	»	4.000
47	Revere	10	»	8.000
48	Rivarolo Mantovano	9	»	7.200
49	Rodigo	12	»	9.600
50	Roncoferraro	23	»	18.400
51	Roverbella	16	»	12.800
52	Sabbioneta	20	»	16.000
53	San Benedetto Po	32	»	25.600
54	San Giacomo delle S.	9	»	7.200
55	San Giorgio di Mantova	8	»	6.400
56	San Giovanni del Dosso	4	»	3.200
57	San Martino dell'Argine	8	»	6.400
58	Schivenoglia	6	»	4.800
59	Sermide	24	»	19.200
60	Serravalle Po	7	»	5.600
61	Solferino	4	»	3.200
62	Sustinente	10	»	8.000
63	Suzzara	39	»	31.200
64	Viadana	47	»	37.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
65	Villa Poma	7	800	5.600
66	Villimpenta	10	»	8.000
67	Virgilio	11	»	8.800
68	Volta Mantovana	12	»	9.600
	TOTALE N.	857		685.600

Provincia di MILANO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
1	Abbadia Cerreto	1	800	800
2	Agrate Brianza	10	»	8.000
3	Aicurzio	3	»	2.400
4	Albairate	7	»	5.600
5	Albiate	7	»	5.600
6	Albizzate	4	»	3.200
7	Arconate	7	»	5.600
8	Arcore	7	»	5.600
9	Arese	5	»	4.000
10	Arluno	9	»	7.200
11	Arsago	4	»	3.200
12	Assago	2	»	1.600
13	Baggio	14	»	11.200
14	Balsamo	7	»	5.600
15	Bareggio	9	»	7.200
16	Barlassina	5	»	4.000
17	Basiano	3	»	2.400
18	Basiglio	2	800	1.600
19	Bellinzago Lombardo	3	»	2.400
20	Bellusco	6	»	4.800
21	Bernareggio	9	»	7.200
22	Bernate Ticino	4	»	3.200
23	Bertonico	5	»	4.000
24	Besana in Brianza	21	»	16.800
25	Besate	4	»	3.200
26	Besnate	6	»	4.800
27	Biassono	9	»	7.200
28	Binasco	3	»	2.400
29	Boffalora d'Adda	2	»	1.600
30	Boffalora sopra Ticino	3	»	2.400
31	Bollate	20	»	16.000
32	Borghetto Lodigiano	14	»	11.200
33	Borsano	4	»	3.200
34	Bovisio	6	»	4.800
35	Brembio	7	»	5.600
36	Bresso	6	»	4.800
37	Briosco	6	»	4.800
38	Brugherio	14	»	11.200
39	Bubbiano	1	»	800
40	Buccinasco	8	»	6.400
41	Burago di Molgora	3	»	2.400
42	Buscate	7	»	5.600
43	Busnago	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
44	Bussero	5	800	4.000
45	Busto Garolfo	13	»	10.400
46	Cairate	9	»	7.200
47	Cajello	2	»	1.600
48	Calvignasco	1	»	800
49	Camairago	5	»	4.000
50	Cambiago	7	»	5.600
51	Camparada	2	»	1.600
52	Canegrate	7	»	5.600
53	Caponago	5	»	4.000
54	Carate Brianza	18	»	14.400
55	Cardano al Campo	9	»	7.200
56	Carnate	3	»	2.400
57	Caronno Milanese	12	»	9.600
58	Carpiano	3	»	2.400
59	Carugate	8	»	6.400
60	Casale Litta	8	»	6.400
61	Castelletto Lodigiano	3	»	2.400
62	Casalmaiocco	2	»	1.600
63	Casalpusterlengo	16	»	12.800
64	Casarile	2	»	1.600
65	Caselle Landi	7	»	5.600
66	Caselle Lurani	2	»	1.600
67	Casorate Sempione	6	»	4.800
68	Casorezzo	4	»	3.200
69	Cassano d'Adda	20	»	16.000
70	Cassano Magnago	17	800	13.600
71	Cassina de' Pecchi	4	»	3.200
72	Cassinetta di Lugagnano	3	»	2.400
73	Castano Primo	15	»	12.000
74	Castellanza	17	»	13.600
75	Castelnuovo Bocca d'Adda	5	»	4.000
76	Castiglione d'Adda	10	»	8.000
77	Castiraga Vidardo	2	»	1.600
78	Cavacurta	3	»	2.400
79	Cavaria con Premezzo	3	»	2.400
80	Cavenago d'Adda	6	»	4.800
81	Cavenago di Brianza	4	»	3.200
82	Cazzimani	2	»	1.600
83	Cerchiate	1	»	800
84	Ceriano Laghetto	4	»	3.200
85	Cernusco sul Naviglio	18	»	14.400
86	Cerro al Lambro	2	»	1.600
87	Cerro Maggiore	13	»	10.400
88	Cervignano	2	»	1.600
89	Cesano Boscone	3	»	2.400
90	Cesano Maderno	22	»	17.600
91	Cesate	4	»	3.200
92	Chiaravalle Milanese	15	»	12.000
93	Cinisello	13	»	10.400
94	Cislago	8	»	6.400
95	Cisliano	5	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite	in totale
96	Codogno	28	800	22.400
97	Cogliate	6	»	4.800
98	Cologno Monzese	9	»	7.200
99	Colturano	2	»	1.600
100	Comazzo	2	»	1.600
101	Concorezzo	14	»	11.200
102	Corbetta	17	»	13.600
103	Cormanno	7	»	5.600
104	Cornaredo	12	»	9.600
105	Cornate	16	»	12.800
106	Cornegliano Laudense	2	»	1.600
107	Corno Giovine	5	»	4.000
108	Corno Vecchio	2	»	1.600
109	Correzzana	2	»	1.600
110	Corsico	8	»	6.400
111	Corte Palasio	3	»	2.400
112	Crenna	11	»	8.800
113	Crescenzago	15	»	12.000
114	Crespiatica	4	»	3.200
115	Cuggiono	11	»	8.800
116	Cusago	3	»	2.400
117	Cusano Milanino	7	»	5.600
118	Desio	29	»	23.200
119	Dresano	1	»	800
120	Fagnano Olona	11	»	8.800
121	Ferno	5	»	4.000
122	Fombio	4	800	3.200
123	Gaggiano	9	»	7.200
124	Galgagnano	2	»	1.600
125	Garbagnate Milanese	8	»	6.400
126	Gerenzano	9	»	7.200
127	Gessate	6	»	4.800
128	Giussano	19	»	15.200
129	Golasecca	3	»	2.400
130	Gorgonzola	12	»	9.600
131	Gorla Maggiore	6	»	4.800
132	Gorla Minore e Prospian.	12	»	9.600
133	Gorlaprecotto	14	»	11.200
134	Graffignana	5	»	4.000
135	Greco Milanese	50	»	40.000
136	Grezzago	2	»	1.600
137	Guardamiglio	5	»	4.000
138	Gudo Visconti	1	»	800
139	Inveruno	8	»	6.400
140	Inzago	13	»	10.400
141	Jerago con Orago	5	»	4.000
142	Lacchiarella	10	»	8.000
143	Lainate	13	»	10.400
144	Lambrate	12	»	9.600
145	Lazzate	4	»	3.200
146	Lentate sul Seveso	12	»	9.600
147	Lesmo	5	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
148	Limbiate	8	800	6.400
149	Linate al Lambro	6	»	4.800
150	Liscate	2	»	1.600
151	Lissone	31	»	24.800
152	Livraga	8	»	6.400
153	Locate Triulzi	7	»	5.600
154	Lodi Vecchio	9	»	7.200
155	Lonate Pozzolo	13	»	10.400
156	Lucernate	2	»	1.600
157	Maccastorna	1	»	800
158	Macherio	6	»	4.800
159	Magenta	23	»	18.400
160	Magnago	13	»	10.400
161	Mairago	5	»	4.000
162	Maleo	12	»	9.600
163	Marcallo con Casone	6	»	4.800
164	Marnate	6	»	4.800
165	Marudo	2	»	1.600
166	Masate	3	»	2.400
167	Masciago Milanese	3	»	2.400
168	Massalengo	4	»	3.200
169	Mazzo Milanese	3	»	2.400
170	Meda	20	»	16.000
171	Mediglia	5	»	4.000
172	Melegnano	16	»	12.800
173	Meleti	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
174	Melzo	15	800	12.000
175	Merlino	3	»	2.400
176	Mesero	4	»	3.200
177	Mezzago	3	»	2.400
178	Mezzana superiore	2	»	1.600
179	Misinto	4	»	3.200
180	Montanaso Lombardo	2	»	1.600
181	Morimondo	5	»	4.000
182	Mornago	7	»	5.600
183	Motta Visconti	9	»	7.200
184	Muggiò	8	»	6.400
185	Mulazzano	7	»	5.600
186	Musocco	33	»	26.400
187	Nerviano	19	»	15.200
188	Niguarda	13	»	10.400
189	Nosate	2	»	1.600
190	Nova	7	»	5.600
191	Novate Milanese	8	»	6.400
192	Noviglio	3	»	2.400
193	Oggiona con Santo Stefano	3	»	2.400
194	Olgiate Olona	8	»	6.400
195	Opera	2	»	1.600
196	Oreno	6	»	4.800
197	Origgio	6	»	4.800
198	Orio Litta	4	»	3.200
199	Ornago	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
200	Ospedaletto Lodigiano	4	800	3.200
201	Ossago	4	»	3.200
202	Ossona	4	»	3.200
203	Ozzero	3	»	2.400
204	Paderno Dugnano	15	»	12.000
205	Pantigliate	2	»	1.600
206	Parabiago	21	»	16.800
207	Paullo	6	»	4.800
208	Pero	2	»	1.600
209	Peschiera Borromeo	3	»	2.400
210	Pessano	5	»	4.000
211	Pieve Emanuele	4	»	3.200
212	Pieve Fissiraga	3	»	2.400
213	Pioltello	8	»	6.400
214	Pogliano	6	»	4.800
215	Pozzo d'Adda	3	»	2.400
216	Pozzuolo Martesana	6	»	4.800
217	Pregnana Milanese	5	»	4.000
218	Renate	3	»	2.400
219	Rescaldina	9	»	7.200
220	Rho	28	»	22.400
221	Robecchetto con Induno	5	»	4.000
222	Robecco sul Naviglio	11	»	8.800
223	Rodano	2	»	1.600
224	Roncello	2	»	1.600
225	Ronco Briantino	2	»	1.600
226	Rosate	6	800	4.800
227	Rozzano	4	»	3.200
228	Ruginello	2	»	1.600
229	Sacconago	10	»	8.000
230	Salerano sul Lambro	3	»	2.400
231	Samarate	16	»	12.800
232	San Colombano al Lambro	19	»	15.200
233	San Donato Milanese	3	»	2.400
234	San Fiorano	3	»	2.400
235	San Giorgio su Legnano	8	»	6.400
236	San Giuliano Milanese	9	»	7.200
237	San Martino in Strada	5	»	4.000
238	San Rocco al Porto	6	»	4.800
239	Sant'Angelo Lodigiano	23	»	18.400
240	Santo Stefano Lodigiano	6	»	4.800
241	Santo Stefano Ticino	4	»	3.200
242	San Vettore Olona	6	»	4.800
243	San Zenone al Lambro	4	»	3.200
244	Secugnago	3	»	2.400
245	Sedriano	7	»	5.600
246	Segrate	5	»	4.000
247	Senago	6	»	4.800
248	Senna Lodigiana	7	»	5.600
249	Sesto Calende	11	»	8.800
250	Settala	4	»	3.200
251	Settimo Milanese	7	»	5.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
252	Seveso	14	800	1.1200
253	Solaro	4	»	3.200
254	Solbiate Arno e Monte	2	»	1.600
255	Solbiate Olona	7	»	5.600
256	Somaglia	7	»	5.600
257	Somma Lombardo	19	»	15.200
258	Sordio	1	»	800
259	Sovico	6	»	4.800
260	Sulbiate	5	»	4.000
261	Sumirago	7	»	5.600
262	Terranova de' Passerini	4	»	3.200
263	Terrazzano	2	»	1.600
264	Trenno	16	»	12.800
265	Trezzano Rosa	3	»	2.400
266	Trezzano sul Naviglio	2	»	1.600
267	Trezzo sull'Adda	17	»	13.600
268	Tribiano	2	»	1.600
269	Triuggio	9	»	7.200
270	Truccazzano	7	»	5.600
271	Turano	5	»	4.000
272	Turbigo	7	»	5.600
273	Uboldo	6	»	4.800
274	Valera Fratta	2	»	1.600
275	Vanzago	5	»	4.000
276	Vaprio d'Adda	11	»	8.800
277	Varedo	8	»	6.400
278	Vedano al Lambro	4	800	3.200
279	Veduggio con Colzano	3	»	2.400
280	Velate Milanese	9	»	7.200
281	Verano	5	»	4.000
282	Vergiate	11	»	8.800
283	Vermezzo	2	»	1.600
284	Vernate	5	»	4.000
285	Vigontino	16	»	12.800
286	Vignate	3	»	2.400
287	Villanova del Sillaro	5	»	4.000
288	Villa S. Fiorano	6	»	4.800
289	Villavesco Modignano	4	»	3.200
290	Vimercate	19	»	15.200
291	Vimodrone	4	»	3.200
292	Vittadone	1	»	800
293	Vittuone	4	»	3.200
294	Vizzola Ticino	1	»	800
295	Vizzolo Predabissi	2	»	1.600
296	Zelo Buon Persico	4	»	3.200
297	Zelo Surrigone	1	»	800
298	Zibido S. Giacomo	7	»	5.600
299	Zorlesco	3	»	2.400
	TOTALE N.	2.195		1.756.000

Provincia di PAVIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
1	Alagna	4	800	3.200
2	Albaredo Arnaboldi	2	»	1.600
3	Albonese	2	»	1.600
4	Albuzzano	7	»	5.600
5	Arena Po	10	»	8.000
6	Badia	2	»	1.600
7	Bagnaria	4	»	3.200
8	Barbianello	4	»	3.200
9	Bascapè	6	»	4.800
10	Baselica Bologna	1	»	800
11	Bastida de' Dossi	2	»	1.600
12	Bastida Pancarana	3	»	2.400
13	Battuda	3	»	2.400
14	Belgioioso	10	»	8.000
15	Bereguardo	6	»	4.800
16	Borgarello	2	»	1.600
17	Borgoratto Mormorolo	3	»	2.400
18	Borgo S. Siro	4	»	3.200
19	Bornasco	4	»	3.200
20	Bosnasco	3	»	2.400
21	Bottarone	2	»	1.600
22	Branduzzo	2	»	1.600
23	Breme	6	»	4.800
24	Bressana	5	»	4.000
25	Calvignano	1	800	800
26	Campospinoso	2	»	1.600
27	Candia Lomellina	7	»	5.600
28	Canevino	2	»	1.600
29	Canneto Pavese	8	»	6.400
30	Carbonara al Ticino	6	»	4.800
31	Carpignano	4	»	3.200
32	Casanova Lonati	2	»	1.600
33	Casatisma	4	»	3.200
34	Casei Gerola	6	»	4.800
35	Casorate Primo	12	»	9.600
36	Cassolnovo	17	»	13.600
37	Castana	4	»	3.200
38	Casteggio	15	»	12.000
39	Castellaro de' Giorgi	2	»	1.600
40	Castelletto Po	2	»	1.600
41	Castello d'Agogna	2	»	1.600
42	Castelnovetto	3	»	2.400
43	Cava Manara	8	»	6.400
44	Cecima	2	»	1.600
45	Cella di Bobbio	8	»	6.400
46	Ceranova	2	»	1.600
47	Ceretto Lomellina	2	»	1.600
48	Cergnago	4	»	3.200
49	Cervesina	6	»	4.800
50	Chignolo Po	14	»	11.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
51	Cigognola	5	800	4.000
52	Cilavegna (1)	11	»	8.400
53	Codevilla	6	»	4.800
54	Confienza	9	»	7.200
55	Copiano	2	»	1.600
56	Corana	6	»	4.800
57	Cornale	3	»	2.400
58	Corteolona	5	»	4.000
59	Corvino San Quirico	4	»	3.200
60	Costa de' Nobili	2	»	1.600
61	Cozzo	6	»	4.800
62	Cura Carpignano	4	»	3.200
63	Donelasco	2	»	1.600
64	Dorno	13	»	10.400
65	Ferrera Erbognone	6	»	4.800
66	Filighera	3	»	2.400
67	Fortunago	3	»	2.400
68	Fossarmato	3	»	2.400
69	Frascarolo	5	»	4.000
70	Galliavola	2	»	1.600
71	Gambarana	2	»	1.600
72	Gambolò	15	»	12.000
73	Garlasco	20	»	16.000
74	Genzone	2	»	1.600
75	Gerenzago	2	»	1.600
76	Giussago	2	»	1.600
77	Godiasco	8	800	6.400
78	Goido	1	»	800
79	Golferenzo	2	»	1.600
80	Gravellona	11	»	8.800
81	Gropello Cairoli	12	»	9.600
82	Inverno	4	»	3.200
83	Landriano	8	»	6.400
84	Langosco	5	»	4.000
85	Lardirago	3	»	2.400
86	Linarolo	7	»	5.600
87	Lirio	2	»	1.600
88	Lomello	8	»	6.400
89	Lungavilla	5	»	4.000
90	Magherno	5	»	4.000
91	Marcignago	6	»	4.800
92	Marzano	3	»	2.400
93	Mede	19	»	15.200
94	Menconico	5	»	4.000
95	Mezzana Bigli	9	»	7.200
96	Mezzana Rabattone	2	»	1.600
97	Mezzanino	4	»	3.200
98	Mirabello ed Uniti di Pavia	7	»	5.600
99	Miradolo	9	»	7.200
100	Montalto Pavese	4	»	3.200
101	Montebello	5	»	4.000
102	Montecalvo Versiggia	4	»	3.200

(1) Una delle scuole del Comune di Cilavegna è in consorzio col Comune di Vigevano. L'onere relativo è stato suddiviso fra i due Enti.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
103	Montescano	2	800	1.600
104	Montesegale	2	»	1.600
105	Monticelli Pavese	5	»	4.000
106	Montù Beccaria	14	»	11.200
107	Montù Berchielli	1	»	800
108	Mornico Losana	4	»	3.200
109	Nicorvo	4	»	3.200
110	Olevano di Lomellina	4	»	3.200
111	Oliva Gessi	1	»	800
112	Ottobiano	8	»	6.400
113	Palestro	9	»	7.200
114	Pancarana	2	»	1.600
115	Parona	3	»	2.400
116	Pietra de' Giorgi	6	»	4.800
117	Pieve Albignola	4	»	3.200
118	Pieve del Cairo	11	»	8.800
119	Pieve Porto Morone	7	»	5.600
120	Pinarolo Po	5	»	4.000
121	Pizzale	3	»	2.400
122	Pizzocorno	2	»	1.600
123	Portalbera	4	»	3.200
124	Pregola	10	»	8.000
125	Rea	2	»	1.600
126	Redavalle	3	»	2.400
127	Retorbido	5	»	4.000
128	Rivanazzano	10	»	8.000
129	Robbio Lomellina	17	800	13.600
130	Robecco Pavese	2	»	1.600
131	Rocca de' Giorgi	1	»	800
132	Rocca Susella	3	»	2.400
133	Rognano	2	»	1.600
134	Roncaro	2	»	1.600
135	Rosasco	5	»	4.000
136	Rovescala	6	»	4.800
137	Sagliano di Crenna	1	»	800
138	San Cipriano Po	3	»	2.400
139	San Damiano al Colle	7	»	5.600
140	San Genesio	3	»	2.400
141	San Giorgio di Lomellina	8	»	6.400
142	San Martino Siccomario	3	»	2.400
143	Sannazzaro de' Burgondi	12	»	9.600
144	San Ponzo Semola	2	»	1.600
145	Santa Cristina e Bissone	9	»	7.200
146	Santa Giulietta	6	»	4.800
147	Sant'Albano di Bobbio	2	»	1.600
148	Sant'Alessio con Vialone	2	»	1.600
149	Santa Margherita di Bobbio	4	»	3.200
150	Santa Maria della Versa	10	»	8.000
151	Sant'Angelo Lomellina	3	»	2.400
152	San Zenone Po	4	»	3.200
153	Sartirana Lomellina	10	»	8.000
154	Scaldasole	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
155	Semiana	2	800	1.600
156	Silvano Pietra	4	»	3.200
157	Siziano	5	»	4.000
158	Sommo	4	»	3.200
159	Spessa	2	»	1.600
160	Staghiglione	4	»	3.200
161	Stradella	24	»	19.200
162	Suardi	4	»	3.200
163	Terrasa	1	»	800
164	Torrazza Coste	6	»	4.800
165	Torre Beretti	2	»	1.600
166	Torre d'Arese	2	»	1.600
167	Torre de' Negri	2	»	1.600
168	Torre del Mangano	5	»	4.000
169	Torre del Monte	2	»	1.600
170	Torre d'Isola	4	»	3.200
171	Torrevecchia Pia	6	»	4.800
172	Torriano	2	»	1.600
173	Torricella Verzate	2	»	1.600
174	Travacò Siccomario	4	»	3.200
175	Trebbiano Nizza	1	»	800
176	Trivolzio	2	»	1.600
177	Tromello	11	»	8.800
178	Trovo	2	»	1.600
179	Turago Bordone	2	»	1.600
180	Val di Nizza	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
181	Valeggio	2	800	1.600
182	Valle Lomellina	9	»	7.200
183	Valle Salimbene	2	»	1.600
184	Valverde	2	»	1.600
185	Varzi	16	»	12.800
186	Vellezzo Lomellina	2	»	1.600
187	Vellezzo Bellini	4	»	3.200
188	Verretto	2	»	1.600
189	Verrua Siccomario	4	»	3.200
190	Vidigulfo	7	»	5.600
191	Vigevano (1)	65	»	52.400
192	Villa Biscossi	1	»	800
193	Villanova d'Ardenghi	2	»	1.600
194	Villanterio	8	»	6.400
195	Vistarino	3	»	2.400
196	Volpara	1	»	800
197	Zeccone	2	»	1.600
198	Zeme	8	»	6.400
199	Zenevredo	2	»	1.600
200	Zerbo	2	»	1.600
201	Zerbolò	5	»	4.000
202	Zinasco	9	»	7.200
	TOTALE N.	1.070		856.000

(1) Una delle scuole del Comune di Cilavegna è in consorzio col Comune di Vigevano. L'onere relativo è stato diviso fra i due Enti.

Provincia di SONDRIO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
1	Albaredo per S. Marco	2	800	1.600
2	Albosaggia	7	»	5.600
3	Andalo	2	»	1.600
4	Aprica	3	»	2.400
5	Ardenno	8	»	6.400
6	Bema	2	»	1.600
7	Berbenno di Valtellina	10	»	8.000
8	Bianzone	6	»	4.800
9	Bormio	8	»	6.400
10	Buglio in Monte	5	»	4.000
11	Cajolo	6	»	4.800
12	Campodolcino	6	»	4.800
13	Campovico	3	»	2.400
14	Caspoggio	3	»	2.400
15	Castello dell'Acqua	4	»	3.200
16	Castione Andevenno	4	»	3.200
17	Cedrasco	2	»	1.600
18	Cercino	3	»	2.400
19	Chiavenna	14	»	11.200
20	Chiesa	8	»	6.400
21	Chiuro	6	»	4.800
22	Cino	2	»	1.600
23	Civo	6	»	4.800
24	Colorina	6	»	4.800
25	Cosio Valtellino	12	800	9.600
26	Dazio	3	»	2.400
27	Delebio	7	»	5.600
28	Dubino	3	»	2.400
29	Faedo	2	»	1.600
30	Forcola	6	»	4.800
31	Fusine	3	»	2.400
32	Gerola Alta	2	»	1.600
33	Gordona	4	»	3.200
34	Grosio	17	»	13.600
35	Grosotto	8	»	6.400
36	Isolato	3	»	2.400
37	Lanzada	5	»	4.000
38	Livigno	4	»	3.200
39	Lovero Valtellino	4	»	3.200
40	Mantello	3	»	2.400
41	Mazzo di Valtellina	5	»	4.000
42	Mello	3	»	2.400
43	Menarola	1	»	800
44	Mese	2	»	1.600
45	Montagna	9	»	7.200
46	Morbegno	9	»	7.200
47	Novato Mezzola	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
48	Pedesina	1	800	800
49	Pendolasco	4	»	3.200
50	Piantedo	3	»	2.400
51	Piateda	6	»	4.800
52	Piuro	7	»	5.600
53	Ponte in Valtellina	12	»	9.600
54	Postalesio	2	»	1.600
55	Prata Comportaccio	4	»	3.200
56	Rasura	1	»	800
57	Rogolo	2	»	1.600
58	Samolaco	6	»	4.800
59	San Giacomo Filippo	5	»	4.000
60	Sernio	2	»	1.600
61	Sondalo	19	»	15.200
62	Spriana	4	»	3.200
63	Talamona	7	»	5.600
64	Tartano	4	»	3.200
65	Teglio	18	»	14.400
66	Tirano	22	»	17.600
67	Torre di Santa Maria	6	»	4.800
68	Tovo di Sant'Agata	2	»	1.600
69	Traona	4	»	3.200
70	Tresivio	8	»	6.400
71	Valfurva	6	800	4.800
72	Valle di Dentro	9	»	7.200
73	Valle di Sotto	13	»	10.400
74	Val Masino	3	»	2.400
75	Vercèia	2	»	1.600
76	Vervio	4	»	3.200
77	Villa di Chiavenna	4	»	3.200
78	Villa di Tirano	10	»	8.000
	TOTALE N.	445		356.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1717.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. **1376.**
Istituzione della « Medaglia Militare Aeronautica ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Volendo accordare uno speciale onorifico distintivo ai militari della Regia aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato che abbiano obbligo di volo e che si rendano benemeriti per il lungo esercizio di volo;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la « Medaglia Militare Aeronautica ».

Art. 2.

La Medaglia Militare Aeronautica che potrà essere di 1° grado (d'oro), di 2° grado (d'argento), di 3° grado (di bronzo), è appesa ad un nastro di seta color celeste chiaro recante al centro un'aquila, rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo, il tutto conforme al modello annesso. La medaglia ed il rispettivo nastro con aquila, verranno portate con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 3.

La Medaglia Militare Aeronautica sarà conferita ai militari di qualunque grado, muniti di brevetto militare aeronautico, che abbiano compiuto 25 anni per la medaglia di 1° grado, 15 anni per la medaglia di 2° grado, 10 anni per la medaglia di 3° grado, in servizio aeronavigante presso reparti militari o Comandi aeronautici, nonchè ai militari divenuti permanentemente inabili al volo, mutilati o deceduti in seguito a servizio aeronavigante.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

Al fine del conferimento della Medaglia Militare Aeronautica, oltre il tempo trascorso in effettivo servizio, di cui all'articolo precedente, verrà considerato come servizio utile:

a) il tempo trascorso in degenza, in convalescenza ed in aspettativa per ferite o lesioni riportate o per infermità contratte per causa di servizio aeronavigante;

b) il tempo trascorso in prigionia, in seguito ad operazioni aeree o di polizia coloniale.

Il servizio aeronavigante prestato durante il periodo 24 maggio 1915-4 novembre 1918 presso Comandi o reparti aeronautici mobilitati o presso campi-scuola come istruttori in volo, e quello prestato presso i distaccamenti coloniali di aeronautica, sarà valutato in maniera da stabilirsi con regolamento.

Art. 5.

I militari in congedo non potranno ottenere la Medaglia Militare Aeronautica ed avendola saranno privati definitivamente del diritto di fregiarsene, quando siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici; non potranno ottenerla ed avendola non potranno fregiarsene per tutta la durata dell'interdizione nel caso che essa sia temporanea, salvo, in entrambe le eventualità, il caso della riabilitazione.

Per i militari in servizio si applicano le analoghe disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e la privazione di quelle già ottenute.

Art. 6.

Il Ministro per l'aeronautica stabilirà, con apposito regolamento, le norme per il conferimento della Medaglia Militare Aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 72. — COOP

N. B. — Il diametro della medaglia dovrà essere di mm. 33.

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1718.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. **1419.**
Norme per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) per gli ufficiali delle armi combattenti nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e le relative norme esecutive per la prima applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami di avanzamento a scelta (facoltativa) ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, debbono essere sottoposti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. c.) e genio, per conseguire l'avanzamento a scelta ai gradi di tenente colonnello, di maggiore e di capitano, saranno svolti con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello.

Art. 2.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello consisterà in tre prove: di cui una di carattere essenzialmente teorico e due di carattere essenzialmente pratico.

Art. 3.

La prova teorica, per gli ufficiali di fanteria, cavalleria ed artiglieria, consisterà nello svolgimento di un tema scritto su di una questione di impiego del battaglione o del gruppo (a seconda dell'arma alla quale il candidato appartiene) impostata in modo da obbligare il candidato a dimostrare la sicura padronanza dei criteri d'impiego, fondata sulla conoscenza dei vari elementi che vi influiscono.

Svolto il tema, il candidato sarà chiamato a discuterlo davanti alla commissione giudicatrice, che dovrà accertare anche la capacità del candidato ad esporre le proprie idee in modo chiaro, ordinato e facile.

Art. 4.

Per gli ufficiali appartenenti all'arma del genio il tema scritto e la relativa discussione consisteranno nella compilazione di un progetto di massima e nello studio, in dettaglio, di una delle parti del progetto stesso in merito a costruzione e riattamento di ponti, ad opere idriche, a costruzioni stradali e ferroviarie, ad opere edilizie, ecc.

Art. 5.

Le prove pratiche consisteranno:

A) In una manovra con i quadri, della durata approssimativa di giorni dieci, nella quale i candidati dovranno compilare e discutere, sul terreno, ordini di operazione relativi:

a) per la fanteria e cavalleria: all'impiego di uno o due battaglioni e gruppi, eventualmente rinforzati da batterie di accompagnamento;

b) per l'artiglieria: all'impiego di uno o due gruppi di artiglieria divisionale, nelle forme specifiche delle azioni;

c) per il genio: al diretto appoggio ed al concorso di unità delle varie specialità nel quadro generale dell'azione delle altre armi.

B) Nell'impostare e dirigere una manovra a battaglioni contrapposti con qualche unità di artiglieria (truppe rappresentate) e nel farne alla fine l'esame critico.

Esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore.

Art. 6.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore consisterà in una prova di carattere essenzialmente teorico, ed in due prove di carattere essenzialmente pratico.

Art. 7.

La prova teorica, per gli ufficiali di fanteria, cavalleria ed artiglieria, consisterà nello svolgimento di un tema su questioni di impiego, di armamento, di tiro o di costituzione organica di una unità della rispettiva arma (battaglione e reparto equivalente).

Per gli ufficiali del genio, consisterà nello studio di un progetto di massima e nello studio particolareggiato di una parte di esso, per la esecuzione di lavori analoghi a quelli compresi nel programma per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma.

Svolto il tema, il candidato, sarà chiamato a discuterlo davanti alla commissione giudicatrice, che potrà rivolgergli tutte le domande che riterrà necessarie per assicurarsi che il candidato abbia una cultura tecnico professionale profonda e sicura.

Art. 8.

Le prove pratiche consisteranno in una manovra con le truppe (battaglione o reparto equivalente, a seconda dell'arma alla quale il candidato appartiene) e nella impostazione, direzione e critica di una manovra con le truppe (compagnie contrapposte, o reparti equivalenti).

Esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano.

Art. 9.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di capitano consisterà in tre prove, di cui due di carattere essenzialmente teorico ed una di carattere pratico con le truppe.

Art. 10.

Le prove di carattere teorico consisteranno:

A) Nello svolgimento di un tema di cultura generale scelto fra i varii che saranno proposti su argomenti di organica, fortificazione, tattica, geografia, storia militare;

B) In una prova di cultura professionale, la quale comprenderà:

a) Lo svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti ai candidati, relativo all'impiego di un reparto della propria arma, non superiore al battaglione o reparto corrispondente;

b) Un esperimento speciale, per i tenenti di fanteria e cavalleria, consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti, relativo a questioni di armamento, di tiro e dei mezzi a disposizione della propria arma;

c) Un esperimento speciale, per i tenenti di artiglieria, consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti, relativo a questioni di tiro, di impiego e di materiali di artiglieria;

d) Un esperimento speciale, per i tenenti del genio, consistente nello svolgimento di un tema, scelto fra i varii proposti, relativo a questioni di costruzioni e di ingegneria militare.

Art. 11.

Tutti i candidati saranno chiamati a discutere i temi svolti per iscritto davanti alla Commissione giudicatrice, la quale potrà inoltre rivolgere tutte quelle interrogazioni che valgano ad approfondire il controllo sulla sicura conoscenza, da parte del candidato, di tutte quelle materie che più direttamente concorrono a formare la cultura tecnico professionale dell'ufficiale.

Art. 12.

La prova pratica, con le truppe, avrà luogo con le modalità seguenti:

a) Per i tenenti di fanteria e cavalleria: consisterà nel comando in manovra, di una compagnia o di uno squadrone. A tale scopo si svolgeranno esercitazioni tattiche con compagnie e squadroni inquadrati, nelle quali solamente il comando delle compagnie e degli squadroni sarà tenuto dai candidati. Non è escluso che qualche squadrone abbia, nelle manovre, un mandato speciale;

b) Per i tenenti di artiglieria da montagna, da campagna a cavallo e controaerei: consisterà nel comandare una batteria da campagna nella presa di posizione e nella condotta del fuoco.

Per i tenenti delle specialità pesanti, pesanti campali e da costa: nel comando di una batteria campale nella presa di posizione e condotta del fuoco.

La batteria sarà considerata inquadrata nel gruppo: il comando della batteria verrà assunto dai candidati in una esercitazione tattica nella quale le altri armi siano segnate o supposte e che dia luogo ad un tiro effettivo a proietto;

c) Per i tenenti del genio: consisterà nell'impiego pratico di una compagnia zappatori minatori nella sistemazione difensiva e nella preparazione offensiva di un tratto di fronte in una determinata situazione tattica. La compagnia sarà considerata inquadrata nel battaglione, ed il tratto di fronte prescelto farà parte di una organizzazione difensiva od offensiva.

Art. 13.

Per tutti gli esami (facoltativi) ai quali dovranno essere sottoposti gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (r. c.) e genio, funzionerà una stessa commissione giudicatrice così composta:

un generale di armata o di corpo di armata, designato dal Ministero, presidente;

tre generali di divisione ed un numero variabile di generali di brigata e di colonnelli designati dal Ministero, membri.

Art. 14.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi del Regno d'Italia mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

V. *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 115. — COOP.

Numero di pubblicazione 1719.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1422.

Norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e le relative norme esecutive per la sua applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esami ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito debbono essere sottoposti, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta, gli ufficiali del corpo di amministrazione saranno svolti con le norme che risultano dagli articoli seguenti:

Esame per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello di amministrazione.

Art. 2.

L'esame per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello del corpo di amministrazione consisterà in tre prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;

2. Prova orale, consistente nella discussione del tema svolto per iscritto;

3. Prova orale, su argomenti di cultura generale in materia di ordinamento amministrativo e finanziario dello Stato.

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di amministrazione

Art. 3.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di amministrazione consisterà in quattro prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;
2. Prova orale, che consisterà nella discussione del tema svolto per iscritto;
3. Prova orale, sulla contabilità di Stato;
4. Prova orale, sul diritto civile;

Esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione

Art. 4.

L'esame per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione consisterà in quattro prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;
2. Prova orale, sulla Economia politica, scienza delle finanze e statistica;

3. Prova orale, sul diritto commerciale;
4. Prova orale, sul diritto amministrativo;

Esame di idoneità per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di amministrazione.

Art. 5.

L'esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di amministrazione consisterà in cinque prove:

1. Prova scritta, sullo speciale programma;
2. Prova orale, di organica e legislazione militare;
3. Prova orale, di amministrazione e contabilità;
4. Prova orale, di amministrazione e contabilità generale dello Stato;
5. Prova orale, di ragioneria e matematica finanziaria.

Commissione giudicatrice programmi e modalità di svolgimento degli esami.

Art. 6.

Per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) ai quali saranno sottoposti gli ufficiali di amministrazione, funzionerà una stessa Commissione giudicatrice, la quale sarà così composta:

un generale di brigata o maggior generale designato dal Ministero, presidente;

un colonnello di S. M. e due colonnelli di amministrazione designati dal Ministero, membri.

Art. 7.

Tutte le prove di esame per gli ufficiali di amministrazione avranno luogo presso la Ragioneria centrale del Ministero della guerra.

Art. 8.

I programmi particolareggiati di esame, e le relative modalità di svolgimento, sono fissate negli allegati, uniti al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua pubblicazione, eccettuato per quanto ha tratto ai programmi per gli esami obbligatori i quali avranno applicazione soltanto per gli esami che saranno tenuti nel 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 118. — COOP.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (obbligatoria) al grado di colonnello di amministrazione

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema scelto fra tre proposti dalla Commissione sopra un argomento riferentesi alla organizzazione o al funzionamento dei servizi amministrativi e contabili in pace od in guerra con cenni critici ed eventuali proposte di modificazione per semplificarne e perfezionarne il sistema.

1. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti). — Discussione del tema scritto.

2. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti). — Discussione su argomento di coltura generale in materia di ordinamento amministrativo e finanziario militare o dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 2.

Programma per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di tenente colonnello di amministrazione

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi alla trattazione di un argomento amministrativo e contabile militare.

1. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti).

Discussione orale degli argomenti trattati nel tema dal candidato.

2. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti).

Contabilità di Stato:

Concetto e definizione di contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia; la legislazione italiana.

Cenni di legislazione comparata.

Organi e funzioni di controllo nell'amministrazione statale.

Controllo esterno, il Parlamento e la Corte dei conti.

Controllo interno: la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali e provinciali; il Consiglio dei ragionieri.

Funzionamento della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali.

I beni dello Stato; demanio pubblico e beni patrimoniali. Gli inventari dei beni dello Stato; classificazione delle attività e delle passività; forme diverse d'inventari; criteri generali di valutazione.

Il bilancio dello Stato, preparazione e struttura del bilancio.

L'esercizio finanziario; le entrate e le spese; loro classificazione e valutazione; bilancio di competenza e di cassa; variazione agli stanziamenti del bilancio; fondi di riserva.

Il bilancio come legge; presentazione al parlamento; esame secondo i vari sistemi; conflitti parlamentari e rifiuti del bilancio; voto del bilancio; sua esecuzione.

Vicende del bilancio in Italia.

Il conto consultivo finanziario e patrimoniale; sua preparazione e struttura; materia e forma.

I contratti: generalità, capitolati d'oneri; procedimenti per gli incanti; per l'appalto concorso e per le licitazioni e le trattative private; servizio ad economia; collaudi. Competenza dei corpi consultivi in materia contrattuale.

Servizi dell'entrata: generalità. Accertamento modi in cui esso si compie. Riscossione diretta e per appalto; cauzioni. Versamento, fatture di versamento, quietanze; compensazione.

Servizi della spesa: generalità. Impegno, provvisorio e definitivo; varie specie di impegni: legislativi, giudiziali, contrattuali, amministrativi. Controllo degli impegni.

Liquidazione, modi diversi di liquidazione.

Pagamento, varie forme dei titoli relativi.

Servizio di tesoreria e dei magazzini. Tesoreria centrale, Tesorerie provinciali e coloniali. Agenti di riscossione principali e se-

condari Consegnatari. Resa dei conti amministrativi. Resa dei conti giudiziali; specie, contenuto e documentazione; giudizio della Corte dei conti, istruttoria procedura e decisioni.

3. — *Prova orale* (durata della prova 20 minuti).

Diritto civile:

Le leggi, scopo, pubblicazione applicazione ed effetto.
Cittadinanza e diritti civili.
Domicilio civile e residenza.
Parentela ed affinità.
Interdizione ed inabilitazione.
Atti dello stato civile.
Dei beni e della loro suddivisione, della proprietà e sue modificazioni.
Possesso e sue distinzioni, acquisto, conservazione, perdita, tutela del possesso. Acquisto, estinzione e tutela della proprietà.
Delle obbligazioni. Contratti, varie specie di contratti. Requisiti generali dei contratti. Quasi contratti. Delitti e quasi delitti.
Garanzia delle obbligazioni. Fideiussione, pegno, anticresi, ipoteca, privilegi.
Effetti delle obbligazioni.
Estinzione delle obbligazioni.
Successioni legittime e testamentarie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami di idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore di amministrazione

Prova scritta (durata della prova 6 ore).

Svolgimento di un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione su questioni di amministrazione militare, o di contabilità generale dello Stato o di diritto commerciale o di diritto amministrativo.

1. — *Prova orale* (durata della prova 30 minuti).

Economia politica:

Concetto dell'economia politica.
Produzione della ricchezza, lavoro, natura, capitale.
Forme della produzione.
Limiti della produzione, impresa.
Circolazione della ricchezza, valore, moneta, credito, banche, commercio, trasporti.
Distribuzione della ricchezza, proprietà privata, salario, interesse, rendita, profitto, monopoli.
Consumo della ricchezza, concetto del consumo, relazione fra consumo e produzione, risparmio.

Scienza delle finanze:

Concetto e definizione della scienza delle finanze.
Le spese pubbliche e loro classificazione.
Le entrate pubbliche, originali e derivate.
Imposte, concetto ragione e norme della imposte, classificazione delle imposte, incidenza, ripercussione, diffusione, rigetto delle imposte.
Tasse, concetto, ragione e forme varie delle tasse.
Classificazione delle tasse.
Il debito pubblico, consolidato e fluttuante.

Statistica:

Concetto e contenuto della statistica, importanza pratica della statistica.
Del metodo statistico in genere. Preparazione dei dati. Rilevazione dei dati. Delle medie. Comparazione dei dati. Rilevazione dei dati, elaborazione dei dati, critica dei dati. Delle medie. Comparazione dei dati, leggi statistiche, esposizione tecnica dei dati statistici.

2. — *Prova orale* (durata della prova 20 minuti).

Diritto commerciale:

Fonti principali del diritto commerciale. Le persone che esercitano il commercio, le operazioni commerciali, Società commerciali, le merci ed i crediti.
Dei titoli di credito in generale e della cambiale in particolare.
Obbligazioni commerciali: la vendita, il mandato, la commissione, il pegno, il deposito, il conto corrente, il trasporto, l'assicurazione.
Nozioni sul fallimento.
Della prescrizione nel diritto commerciale.

3. — *Prova orale* (durata della prova 20 minuti).

Concetto e ripartizione del diritto amministrativo.

Diritto amministrativo:

Organizzazione dell'amministrazione in generale.
Nozione di pubblico ufficio. La gerarchia. Dei rapporti fra gli impiegati e lo Stato.
L'amministrazione centrale, criterio organico della sua ripartizione. I Ministeri. Il Consiglio dei Ministri. Corpi consultivi generali. Il Consiglio di Stato e le sue attribuzioni. Il sindacato sull'azione amministrativa. La Corte dei conti, varietà delle sue attribuzioni. Corpi consultivi speciali. Organi di controllo ed ispettivi.
L'amministrazione locale. Le circoscrizioni amministrative. Gli enti autarchici. Elettorato amministrativo. Organizzazione comunale e provinciale. La tutela giuridica ed economica.
Attività dell'amministrazione. La dichiarazione e l'esecuzione della volontà dello Stato.
L'attività amministrativa dello Stato per il progresso e lo sviluppo sociale.
La difesa giurisdizionale contro l'azione amministrativa. La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali amministrative La giustizia amministrativa. Funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
La responsabilità diretta ed indiretta dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di capitano di amministrazione

Prova scritta (durata della prova sei ore).

Svolgimento di un tema proposta della Commissione relativo all'amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

1. *Prova orale* (durata 15 minuti).

Organica e legislazione militare:

Ordinamento dell'Esercito.
Circoscrizione militare.
Organizzazione dei vari servizi territoriali.
Organizzazione dei servizi in guerra con particolare riguardo a quelli presso i quali sono comandati ufficiali di amministrazione.
Legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali.
Legge sull'avanzamento.
Legge e regolamento sul reclutamento.

2. *Prova orale* (durata 30 minuti).

Amministrazione e contabilità:

Regolamento di amministrazione e contabilità dei Corpi.
Amministrazione delle truppe in campagna.
Amministrazione delle truppe coloniali.
Competenze fisse, eventuali, personali, coloniali e di guerra. Modalità di concessione e di conteggio.
Ritenute sulle competenze.
Pensioni militari.
Istruzione sulle matricole degli ufficiali, sottufficiali e truppa.
Matricola dei quadrupedi.
Regolamento sui trasporti.
Regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare.
Istruzione sul materiale del gruppo *C*.

3. *Prova orale* (durata 30 minuti).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato:

Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato.
Contratti.
L'anno finanziario.
Bilancio dello Stato.
La Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del tesoro.
Agenti dell'amministrazione dello Stato e loro responsabilità.

Entrate dello Stato.
Spese dello Stato.
Movimento dei fondi e vaglia del tesoro.
Conti correnti e contabilità speciali.
Rendimento dei conti giudiziali.

4. *Prova orale* (durata 20 minuti).

Ragioneria e matematica finanziaria:

L'amministrazione economica, funzioni di ragioneria e loro classificazione.
La revisione e il controllo.
Costituzione e ordinamento dell'azienda, l'inventario, i preventivi della gestione, concetto generale.
Accertamento, riscossione, versamento delle entrate.
Impegno, liquidazione, pagamento delle spese.
Funzioni scritturali. Conti, oggetto e forma dei conti. Scritture elementari e complesse. Ordinamento contabile.
Scrittura semplice, scrittura doppia, metodo logismografico
Contabilità finanziaria e patrimoniale, rendiconti, previsioni, approvazione finale.
Nozioni generali sull'azienda dello Stato, dei comuni, delle provincie e delle Opere Pie.
Le monete in generale. Sistemi monetari. Sistema monetario italiano e dei principali Stati.
Interesse composto discreto e continuo. Sconto composto commerciale e razionale, discreto e continuo.
Nozioni generali sulle annualità, rendite ed ammortamenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1720.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. 1433.
Variazioni alle tariffe telefoniche e postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, convertito con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 2, paragrafo 4, del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428, convertito con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente le Convenzioni ed Accordi postali stipulati a Stoccolma;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, convertito con la legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 7, capoverso 1°, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito con la legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di modificare le tariffe postali e telefoniche;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Servizio telefonico.

Art. 1.

La tariffa per le conversazioni telefoniche sulle linee statali effettuate nei giorni festivi è ridotta alla metà della tariffa normale.

Art. 2.

Le riduzioni previste dall'art. 3, lettera *b*), del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1990, per le conversazioni interurbane effettuate dalle ore 7 alle 9 e dalle 19 alle 21 dei giorni feriali, sono stabilite nella misura seguente:

da	L. 1.50	a	L.	1 —
»	» 2 —	»	»	1.50
»	» 4 —	»	»	3 —
»	» 7 —	»	»	4.50
»	» 9 —	»	»	6 —
»	» 11 —	»	»	7.50
»	» 13 —	»	»	9 —
»	» 16 —	»	»	10 —
»	» 18 —	»	»	12 —

Art. 3.

Ove per qualsiasi ragione, venga utilizzata per l'inoltro della comunicazione telefonica interurbana una linea di maggiore lunghezza della normale, si applica la tariffa corrispondente a quest'ultima.

Art. 4.

Le tariffe per le conversazioni interurbane che si svolgono totalmente o parzialmente sulle linee interurbane statali sono stabilite per ogni conversazione di tre minuti primi nella misura seguente:

sulle linee di lunghezza totale	fino a			25 km.		L. 1.50
oltre	25	e	» »	50	»	» 2 —
»	50	»	» »	100	»	» 4 —
»	100	»	» »	200	»	» 7 —
»	200	»	» »	400	»	» 9 —
»	400	»	» »	600	»	» 11 —
»	600	»	» »	800	»	» 13 —
»	800	»	» »	1000	»	» 16 —
»	1000 km.					» 18 —

Servizio postale.

Art. 5.

Il diritto di raccomandazione, limitatamente alle corrispondenze epistolari chiuse, e quello di recapito per espresso, nell'interno del Regno e nei rapporti con la Repubblica di San Marino e con le Colonie, sono elevati ciascuno a L. 1.25.

Art. 6.

L'indennità da corrispondersi in caso di smarrimento o perdita totale del contenuto di corrispondenze epistolari chiuse raccomandate è elevata a L. 25.

Tale indennizzo per gli oggetti raccomandati di ogni specie diretti all'estero è mantenuto nella somma di L. 125.

Art. 7.

Le presenti disposizioni andranno in vigore il 1° settembre 1926.

Ogni precedente disposizione non conforme a quelle del presente decreto è abrogata.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 133. — COOP

Numero di pubblicazione 1721.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1432.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 giugno 1926, n. 944;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione è composto, oltre che dei direttori generali, anche del funzionario di grado 5° preposto all'ufficio centrale del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 128. — COOP

Numero di pubblicazione 1722.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 agosto 1926, n. 1428.

5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 9 agosto 1926, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Per alcuni acquisti di opere d'arte moderna alle Esposizioni di Padova e di Bolzano, da destinare alla Galleria nazionale di Roma, occorre un aumento di L. 50,000 al relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario corrente.

La detta somma può essere attinta, avvalendosi della facoltà data dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926 27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 519 mila, rimane disponibile la somma di L. 29,481,000;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di L. 50,000, da inscrivere al cap. n. 114: « Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti e commissioni di opere, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 124. — COOP

Numero di pubblicazione 1723.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1926, n. 1430.

Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 610;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di regolare la attività dell'Ente suddetto nei riguardi dell'esercizio delle agenzie di viaggio e degli uffici di turismo, nonchè di disciplinare il controllo sugli uffici e sulle agenzie stesse;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche può essere autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale a partecipare ad imprese che abbiano per fine l'esercizio di agenzie di viaggi o di uffici di turismo.

Art. 2.

Il controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di turismo è esercitato dal Ministero dell'economia nazionale a mezzo dei suoi funzionari.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno date le norme per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 126. — COOP

Numero di pubblicazione 1724.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1926, n. 1427.

Provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2889;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di organizzare e sviluppare per impellenti ragioni di tutela sanitaria la lotta contro il cancro e i tumori maligni;

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, saranno stanziate per ciascun esercizio finanziario:

a) la somma di L. 1,800,000 da erogarsi in sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi ed altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di « Centri di accertamento diagnostico » per il cancro e i tumori maligni in genere;

b) la somma di L. 200,000 da erogarsi per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato ad emanare provvedimenti, anche con forza di legge, per una pronta e proficua realizzazione delle finalità alle quali il decreto è informato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 123. — COOP

Numero di pubblicazione 1725.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1411.

Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni atte a favorire la migliore utilizzazione dei combustibili;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali.

Art. 1.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a concedere, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sovvenzioni per l'impianto, trasformazione ed esercizio di centrali termo-elettriche, che si propongano la utilizzazione, in posto o a distanza conveniente, di combustibili fossili nazionali e che siano preferibilmente progettate ed eseguite da società per imprese elettriche singole o consorziate.

Gli impianti suddetti dovranno essere iniziati entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ed ultimati entro 2 anni dalla data del decreto di concessione.

Art. 2.

La sovvenzione per l'impianto sarà commisurata alla spesa progettata e alle condizioni dell'impianto stesso. Non potrà eccedere la misura annua di L. 50 per ogni Kw installato.

Il numero dei Kw computabili agli effetti del comma precedente sarà determinato all'atto del collaudo, da eseguirsi con il concorso di un tecnico delegato dal Ministro per l'economia nazionale.

La sovvenzione per l'esercizio sarà determinata in ragione del potere calorifico del combustibile usato. Non potrà eccedere la misura di centesimi 5 per ogni Kw-ora effettivamente erogato ed utilizzato.

Il numero dei Kw-ora effettivamente erogati sarà dedotto dai diagrammi di un Kw-metro registratore di tutta l'energia elettrica erogata, periodicamente tarato da un laboratorio dello Stato.

Nella determinazione delle sovvenzioni suddette, sarà inoltre tenuto conto degli impieghi di apparecchi e di macchinario termico ed elettrico costruiti dall'industria nazionale.

Art. 3.

Le sovvenzioni indicate nell'articolo precedente non potranno essere concesse per un periodo di tempo superiore a 10 anni solari.

Il pagamento delle sovvenzioni predette comincierà con l'anno solare successivo a quello del collaudo e dell'inizio del regolare funzionamento dell'impianto.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale è anche autorizzato a concedere sovvenzioni per gli impianti che non abbiano come fine la produzione esclusiva o principale di energia elettrica e che si propongano la trasformazione fisica o chimica di combustibili nazionali, per ricavare, con i metodi più moderni, prodotti utili alla economia nazionale. Tale sovvenzione sarà determinata, su parere del Consiglio superiore delle miniere, tenuto conto, caso per caso, del programma e del piano tecnico e finanziario della utilizzazione stessa, in relazione alla quantità di calorie di combustibile che sarà trattato nell'impianto, per ogni anno di esercizio.

Gli impianti indicati nel comma precedente dovranno essere iniziati entro 5 anni dalla pubblicazione del presente decreto.

La sovvenzione non potrà essere concessa per durata superiore a 10 anni solari e sarà corrisposta nei modi e termini prescritti nell'art. 3.

Art. 5.

Quando l'imprenditore non abbia la libera disponibilità del giacimento di combustibile da utilizzare, dovranno risultare gli accordi stabiliti con chi abbia la disponibilità stessa.

Ove tali accordi non possano raggiungersi, è data facoltà al Governo di autorizzare mediante decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, udito il Consiglio superiore delle miniere, la revoca della concessione ed, ove sia il caso, la espropriazione del giacimento dal quale dovranno essere prelevati i combustibili.

Art. 6.

Le sovvenzioni indicate negli articoli precedenti saranno concesse mediante decreti Reali, promossi dal Ministro per l'economia nazionale sentito il Ministro per le finanze. I decreti stessi determineranno le condizioni, all'adempimento delle quali la sovvenzione è subordinata.

Con decreti del Ministro per le finanze, saranno stanziati, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, le somme occorrenti per il pagamento delle sovvenzioni indicate negli articoli precedenti.

CAPO II.

Studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri.

Art. 7.

Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'economia nazionale, sarà costituita, presso un istituto d'istruzione o di esperimentazione del Regno, una sezione speciale per i combustibili che avrà i compiti seguenti:

a) eseguire studi, ricerche ed esperienze al fine di ricavare dai combustibili, nazionali od esteri, prodotti o sottoprodotti di maggiore valore tecnico e commerciale;

b) studiare la formazione sintetica dei combustibili liquidi, tanto perfezionando processi già noti, quanto ideandone e sperimentandone altri che si ravvisino più idonei.

Art. 8.

Alle spese necessarie per il funzionamento della sezione da istituirsi ai termini dell'articolo precedente, sarà provveduto, a partire dall'esercizio finanziario 1926-27, con l'assegnazione annua di L. 250,000 che saranno prelevate sullo stanziamento di 2 milioni di lire eseguito in virtù del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1713.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il

Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 107. — COOP

Numero di pubblicazione 1726.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1390.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare P. Giordani, in Parma.

N. 1390. R. decreto 9 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare P. Giordani, in Parma, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1926.

Numero di pubblicazione 1727.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1388.
Erezione in Ente morale del Patronato minorenni corrigendi Cesare Lombroso, in Verona.

N. 1388. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Patronato minorenni corrigendi Cesare Lombroso, con sede in Verona, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1926.

Numero di pubblicazione 1728.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 1396.
Contributo scolastico del comune di Ormelle (Treviso).

N. 1396. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Ormelle, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 13,697.69 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1926.

Numero di pubblicazione 1729.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 1397.
Contributo scolastico del comune di Cornuda (Treviso).

N. 1397. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Cornuda, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 22,203.99 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1926.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Ferla (Siracusa).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ferla, in provincia di Siracusa.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Ferla, proveniente dalle elezioni del 1920, anche per la scarsa capacità degli elementi che la costituiscono, ha svolto azione deficiente ed irregolare, con grave pregiudizio dela civica azienda.

Un'inchiesta di recente eseguita, ha rilevato la mancata soluzione di importanti ed urgenti problemi, la critica situazione finanziaria dell'Ente, la trascurata realizzazione dei crediti comunali, il deficiente controllo nella erogazione delle spese, la partigiana ripartizione del carico tributario, l'abbandono dei servizi pubblici, e il grave disordine di quelli contabili. A ciò aggiungasi che il sindaco, di recente sottoposto a procedimento penale per malversazioni compiute nella gestione di una cooperativa locale, ha dovuto rassegnare le dimissioni.

Tale stato di cose ha uscitato nell'ambiente locale un diffuso e pericoloso malcontento contro la rappresentanza elettiva, la quale, anche per le sue stesse origini e per gli opportunistici atteggiamenti politici a mano a mano assunti per mantenersi al potere, non più riscuote la fiducia della popolazione.

Nella cennata situazione, che ha determinato una preoccupante tensione, sì da far temere il verificarsi di gravi perturbamenti, anche ragioni di ordine pubblico oltre alla necessità di porre radicalmente riparo al profondo disordine dell'azienda municipale, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ferla, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Guglielmo Li Greci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926.

Trasferimento in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Vitriano » sita in territorio di Tivoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la decisione definitiva 22 aprile-10 maggio 1926, con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 26 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, ha riconosciuto, a parziale accoglimento della richiesta dell'Opera predetta ed a conferma ed integrazione della propria decisione di 1° grado 4 dicembre 1925-21 gennaio 1926, contro la quale avevano presentato opposizione ambo le parti interessate, che la tenuta di « Vitriano » sita in territorio di Tivoli, di proprietà dei signori Basevi Roberto, Mario, Giuseppina, Marcella e Maria fu Ettore, della complessiva superficie di tavole 1838,11 pari a ettari 183.81.10 e coll'estimo di scudi 6319.79 pari a L. 33.968.87, è suscettibile, nei limiti di cui appresso, di importanti trasformazioni culturali, e, quindi, può essere trasferita, nei limiti istessi, al patrimonio dell'Opera.

La tenuta Vitriano confina: a nord con Colle Turrita del comune di Marcellina; ad est con territorio di Marcellina, proprietà Ricci, fosso S. Pastore; a sud con strada mulattiera La Botte e proprietà Ricci; a sud-ovest con proprietà Sciarretta e proprietà Brigante Colonna; a nord-ovest con fosso Valle Fontana e territorio di Marcellina;

Essa comprende ettari 16 circa di terreno coltivato ad oliveto, vigneto ed orto, mentre ettari 155 sono di terreno pascolativo incolto, ed ettari 13 di terreno incolto cespugliato. Risulta individuata nei registri catastali del comune di Tivoli: alla sezione III, coi numeri 313, 314, 315-1, 315-2, 316, 317, 320, 323, 744-1, 744-2, 745, 832-1, 832-2/1275-resto, 832-2 (resto resto), 833; alla sezione VII coi numeri 34, 66;

Visto che il Collegio centrale arbitrale ha ritenuto doversi escludere dall'attribuzione al patrimonio dell'Opera, perchè non suscettibile di importanti trasformazioni culturali, la zona della tenuta predetta costituita dai seguenti numeri mappali: 313, 314, 315 sub 1, 315 sub 2, 316, 317, 320, 323 e una parte dei due mappali 832 sub 1, 832 sub 2 resto resto; mentre ha riconosciuto tutte le rimanenti zone, suscettibili delle trasformazioni predette ed in condizione perciò di essere attribuite all'Opera;

Il Collegio istesso ha precisato che la ripartizione del fondo deve essere praticata tenendo presente la linea segnata dalla attuale strada di accesso la quale movendo dal punto prossimo alla stazione ferroviaria di Marcellina conduce al casale della tenuta, rimanendo quindi ai proprietari tutto il terreno compreso fra la detta strada ed il confine segnato dal fosso di S. Pastore e di Platone, sino alla ferrovia e compresa la riserva di S. Andrea; che deve essere poi tracciata una linea di confine la quale, partendo dal punto più a nord ovest del mappale n. 317 della riserva del casale, vada a tagliare la sorgente La Botte, proseguendo nella stessa direzione fino al punto più prossimo del confine della tenuta; che tanto la strada di accesso quando la sorgente La Botte devono restare in uso comune fra proprietari ed Opera nazionale per i combattenti;

Vista l'istanza 8 giugno 1926 dell'Opera medesima diretta a conseguire il predetto trasferimento;

Visto il piano di massima delle trasformazioni culturali della tenuta e riconosciuta la convenienza che esso sia effettuato anche in relazione alle spese occorrenti ed alla possibilità di farvi fronte;

Visto il regolamento legislativo sopracitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

E' trasferita in proprietà al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti la tenuta « Vitriano » come sopra descritta, esclusane la zona pure sopra indicata.

Art. 2.

Per la ripartizione del fondo saranno osservate le modalità come sopra precisate dal predetto Collegio centrale arbitrale, rimanendo in uso comune la strada e la sorgente indicate dal Collegio medesimo.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta « Vitriano », nei predetti limiti, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Longiano in provincia di Forlì, con decreto 23 agosto 1926 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. [illegible], circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ie d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 5).

:hiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pub- :nero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, es- :lle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
		3	4	5
·o	7	Cap. 1,100 —	Colicchia *Rosa* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giorgio Giovanna vedova Colicchia.	Colicchia *Maria-Rosa* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
	177226 194670	98 — 217 —	de Ruggiero *Rosa* fu Giuseppe, moglie di Bracco Achille, domic. a Napoli, vincolata.	de Ruggiero *Maria-Rosa-Olimpia-Adelaide* fu Giuseppe, moglie, ecc., come contro, vincolata.
5	258107 797176	3,625 87,50	Gasquy Gustavo Edmondo di Gustavo, domic. a Milano; con usufrutto a Gasquy Gustavo fu *Mario*, domic. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Gasquy Gustavo fu *Giuseppe-Mario*, domic. a Milano.
0	160884	25 —	Bove *Giuseppe* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Maddaloni (Caserta).	Bove *Giuseppa*, di Domenico, minore, ecc., come contro.
	730401	21 —	Ceccarelli Maria di Giulio, *nubile*, domic. a Genova.	Ceccarelli Maria di Giulio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Genova.
	730400	21 —	Ceccarelli Gian Leopoldo di Giulio, domic. a Genova.	Ceccarelli Gian Leopoldo di Giulio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Genova.
%	248444	260 —	Romeo Emilia fu Fortunato, moglie di Cilione *Antonio*, domic. a Reggio Calabria, vincolata.	Romeo Emilia fu Fortunato, moglie di Cilione *Antonino*, domic. a Reggio Calabria, vincolata.
	359089	42 —	Burdin *Maria* e Fulgenzio di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Susa (Torino), con vincolo di usufrutto.	Burdin *Michelina-Maria-Pierina* e Fulgenzio di Alfonso, minori, ecc., come contro e con vincolo di usufrutto.
·ro ·li ne	705 706 707	Cap. 50,000 — » 50,000 — » 4,600 —	Palazzo *Antonina-Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, vincolati.	Palazzo *Annina* fu Gesualdo, moglie, ecc., come contro, vincolati.
%	109921	2,160 —	Bruzzo *Bianca* fu Giacomo minore sotto la patria potestà della madre Cataldi Anna di Luigi, vedova di Bruzzo Giacomo, domic. a Genova; con usufrutto a Bozano Lidia fu Giacomo, vedova di Bruzzo Lorenzo, domiciliata a Genova.	Bruzzo *Maria-Bianca* fu Giacomo, minore, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
	196286 196320 197862 197863	147 — 147 — 143,50 143,50	*Raimondi Battista* fu Antonio, domic. a Fuscaldo (Cosenza).	*Ramundo Giovan Battista* fu Antonio, domiciliato come contro.
%	342814 342815	1,050 — 350 —	Bracci Aldo fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre Sadocchi *Gina* fu Ferdinando, vedova di Bracci Ottavio, domic. a Terranova Bracciolini (Arezzo). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Sadocchi *Gina* fu Ferdinando, vedova di Bracci Ottavio, domic. a Terranova Bracciolini.	Bracci Aldo fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre Sadocchi *Igina* fu Ferdinando, vedova, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Sadocchi *Igina* fu, ecc., come contro.

:rmini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida :e possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state :e opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

:a, 31 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.